

Lorenzo Tanzini

Delibere e verbali.

Per una storia documentaria dei consigli nell'Italia comunale

Reti Medievali Rivista, 14, 1 (2013)

<<http://rivista.retimedievali.it>>



Firenze University Press

Delibere e verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell'Italia comunale*

di Lorenzo Tanzini

La consuetudine alla deliberazione consiliare è un tratto che accompagna tutta la storia comunale italiana. Dalle prime testimonianze, perlopiù indirette, del XII secolo fino ai regimi repubblicani del pieno Trecento, le assemblee cittadine sono luoghi fondamentali per la politica municipale, e inevitabilmente sono anche luoghi di produzione documentaria. Questo carattere chiaramente diacronico della presenza delle assemblee nella storia comunale ben si presta ad una ricostruzione globale delle forme, dei meccanismi e degli strumenti testuali che vennero utilizzati per render conto sul piano documentario della vita consiliare¹. Il panorama storiografico in questo senso, ancora piuttosto acerbo fino a un paio di decenni fa², si è ormai arricchito di una serie di stru-

* Desidero ringraziare i membri della redazione e i due *referees* anonimi di «Reti medievali - Rivista» per l'attenta lettura e i suggerimenti sulla prima stesura di questo saggio.

¹ Il primo compiuto tentativo in questo senso è il volume di M. Sbarbaro, *Le delibere dei Consigli dei Comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Roma 2005. Sarà necessario qui accennare soltanto al fatto che il fenomeno assembleare, nei suoi risvolti di peculiare produzione documentaria, è tutt'altro che circoscritto all'ambito comunale cittadino, al quale questo saggio è dedicato, e anzi trova sviluppi ben documentati nella prima età moderna e in realtà di centri minori o rurali: a proposito di percorsi del genere si possono vedere contributi quali *Storie a confronto. Le riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento*, Roma 1995, e A. Dani, *I comuni dello stato di Siena e le loro assemblee (secc. 14-18): i caratteri di una cultura giuridico-politica*, Siena 1998.

² P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991; in termini generali si veda comunque V. Piergiovanni, *Statuti e riformazioni*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del convegno della Società Ligure di Storia Patria (8/11 novembre 1988), Genova 1989, pp. 81-98 (poi in V. Piergiovanni, *Norme, scienza e pratica giudiziaria tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova 2012 («Atti della Società ligure di storia patria», n.s. 52, pp. 193-208), oltre ad A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli Stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*,

menti repertoriali ed esperienze analitiche, anche se gli studi diplomatistici continuano spesso a trascurare le tipologie documentarie propriamente duecentesche, lasciando quindi ancora incerto e povero lo strumentario metodologico a disposizione dello studioso per una analisi ravvicinata di simili testi³. In queste pagine si tenterà di ripercorrere la storia del rapporto tra assemblee cittadine e documentazione scritta, studiando i modi in cui i ceti dirigenti comunali cercarono di elaborare strumenti testuali e culturali appropriati per “raccontare” le proprie assemblee.

1. I primordi della documentazione consiliare tra XII e XIII secolo

L'esistenza di assemblee municipali è relativamente ben attestata fin dal periodo consolare tra XI e XII secolo. Il testo celeberrimo del pisano “lodo delle torri”, tra le prime testimonianze dell'istituzione consolare nella città tirrenica, introduceva allo stesso tempo il tema del *consilium* e del *comune colloquium civitatis*⁴. Ciò che si cela dietro a certi termini, tuttavia, è molto difficile da definire, specie nell'ottica che qui si intende adottare, anche perché l'esistenza di consigli non comporta in sé la nascita di tipologie documentarie specificamente consiliari. Senza dubbio la dimensione collettiva della vita pubblica ha un peso rilevante nel mondo comunale del XII secolo⁵. Nelle poche fonti superstiti, tuttavia, l'assemblea resta a lungo non tanto un soggetto istituzionale esistente in sé, quanto piuttosto la cornice entro cui operano altri soggetti più visibili, i consoli o il podestà. È opportuno anzi, anche per evitare fraintendimenti nello studio del ruolo dei consigli tardomedievali, dare il giusto peso a questa dinamica istituzionale, per cui il consiglio funziona in maniera “reattiva” rispetto a un impulso esterno, e quindi politicamente vive in qualche modo di luce riflessa. Non a caso, nei decenni del tardo XII e anche del primo XIII secolo il perso-

Actes de la table ronde (Rome, 14-17 octobre 1984), Rome 1985 (Collection de l'École française de Rome, 82), pp. 35-55 (qui alle pp. 45-47), poi in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albini, Torino 1998, pp. 155-171.

³ Cfr. le considerazioni di A. Bartoli Langeli, *Strategie documentarie. La documentazione in registro come strumento di governo*, in *Il governo della città. Modelli e pratiche (secoli XIII-XVIII) / Le gouvernement de la cité. Modèles et pratiques (XIII^e-XVIII^e siècles)*, Atti del colloquio di Perugia (15-17 settembre 1997), a cura di A. Bartoli Langeli, V.I. Comparato, R. Sauzet, Napoli 2004, pp. 93-102.

⁴ G. Rossetti, *Il lodo del vescovo Daiberto sull'altezza delle torri: prima carta costituzionale della repubblica pisana*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo*, 2, A. Cinzio Violante nei suoi 70 anni, Pisa 1991, pp. 25-47.

⁵ Sulle fasi più antiche della storia consiliare nei comuni italiani entro interessanti prospettive comparative si vedano E. Coleman, *Representative assemblies in communal Italy*, in *Political assemblies in the Earlier Middle Ages*, a cura di P.S. Barnwell e M. Mostert, Turnhout 2003, pp. 193-210, e i saggi nel volume *Qui veut prendre la parole?*, a cura di M. Detienne, Paris 2003 (Le genre humain, 40-41); cfr. anche le recenti considerazioni di J.-C. Maire Vigueur, E. Faini, *Il sistema politico dei comuni italiani (secoli XII-XIV)*, Milano 2010.

nale coinvolto nella redazione di documenti “consiliari” è senza dubbio podestarile: il *notarius consiliorum* non è che uno dei membri della *familia* del podestà⁶.

Di fatto dunque i documenti più antichi dai quali emerge l'assemblea sono delibere dei consoli o del podestà emanate nel consiglio, e avvalorate dalla sua dimensione collettiva⁷. In certi casi la dimensione assembleare si esprime in grandi *conciones* plebiscitarie, ma abbastanza precocemente prevale la figura del *consilium* come adunanza a carattere rappresentativo, se pur numericamente molto larga. Tra i più antichi esempi del primo caso si possono considerare gli atti dei consoli di Piacenza, già negli anni '30 del secolo, in cui è chiara la dinamica tra la decisione consolare e la legittimazione consiliare⁸; a Genova invece nel 1149 i consoli deliberano un decreto in materia fiscale «*licentia et voluntate omnium consiliorum*»⁹; pochi anni prima a Venezia nel 1142 il doge Pietro Polani delibera insieme con i suoi giudici e con

*ipsis viris sapientibus qui preerant consilio, quod hoc in tempore pro onore et utilitate seu et salvatione nostre patrie habebatur, quorum consilio Venetie populus obedire sacramento est astrictus*¹⁰.

Nonostante le indubbe trasformazioni istituzionali e politiche intervenute nel corso del tardo XII secolo, ancora all'inizio del Duecento quella dell'atto podestarile o consolare “nel consiglio” è pressoché l'unica tipologia documentaria espressamente connessa al ruolo dell'assemblea, e in ogni caso il consiglio interviene in forma per così dire riflessa. Esempio emblematico in tal senso è un documento perugino del 28 febbraio 1210, il primo nel quale compaia esplicitamente la figura del consiglio generale distinto dall'antica *concio* in piazza. I perugini giurano di obbedire ai precetti di Innocenzo III in cambio della sua protezione, e solo nell'*actum* del documento, a convalida di quanto stabilito, compare il soggetto istituzionale dell'assemblea: «*actum in palatio comunis Perusii, in generali consilio, impresentia [...] et aliorum multorum in consilio existentium*»¹¹. Una fattispecie analoga, molto diffusa nelle città comunali del

⁶ P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomazia comunale (1911-1915)*, rist. anast. delle edd. di Mantova 1911 e 1915, Roma 1980, pp. 65-82 (pp. 161-178 della ristampa).

⁷ Sui risvolti documentari di questa situazione si veda ancora G.G. Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977, pp. 73-122, 138-170.

⁸ A. Solmi, *Le leggi più antiche del comune di Piacenza*, in «Archivio storico italiano», 73 (1915), 2, pp. 3-81; cfr. p. 56: «*Et hoc statutum est a populo placentino, et in communi concione per sacramentum firmare fecerunt*».

⁹ *I libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. Rovere, Genova 1992 (Fonti per la storia della Liguria), n. 113, pp. 173-175.

¹⁰ Per Venezia cfr. l'Introduzione a *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, I, a cura di R. Cessi, Bologna 1950, pp. I-X. In generale su questi casi del XII secolo cfr. anche F. Menant, *L'Italia dei comuni (1100-1350)*, Roma 2011, pp. 26, 109, 115-117.

¹¹ *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, a cura di A. Bartoli Langeli, Perugia 1983-1985, II, pp. 119-120.

primissimo Duecento, è quella dei documenti redatti come delibere dei consoli o del podestà «cum consilio consiliariorum»: le formule possono variare ma comune è la sostanza di un provvedimento al quale la veste assembleare conferisce validità¹². In definitiva, ciò che esce dall'assemblea è una decisione presa dal podestà col consenso del consiglio, o da una più generica collettività cittadina che include podestà e consiglio senza ulteriori articolazioni. Un modello del genere, che potremmo dire dell'atto "in consiglio", esaurisce la quasi totalità dei casi disponibili ancora nel primo Duecento¹³.

Le eccezioni a questo riguardo sono poche e perlopiù ben motivate. Ad esempio nel 1211 a Reggio Emilia i 64 *homines de consilio* agiscono senza alcun impulso consolare o podestarile: ma il contesto dell'atto motiva la sua originalità, perché si tratta di una nomina di procuratori, che quindi aveva non poche assonanze con una tipologia assai ricorrente negli *instrumenta* notarili, combinata qui con elementi tipici del contesto consiliare:

specialiter ore ad hos [sic] et omnes generaliter advocati elegerunt et constituerunt Saccum Cambiatorum et Ugolinum Zordani Albinee, massarios comunis Regii, syndicos et actores et procuratores ipsius comunis Regii ad compromittendum pro comuni de facto terre et nemore Arzinis¹⁴.

Una variante di questi più antichi documenti consiliari sono come noto le liste dei consiglieri, documenti certo affascinanti per il lampo di concretezza che gettano sulla società politica cittadina del tempo, specialmente laddove riportino i nomi di molte centinaia di capifamiglia, come accade nei casi noti specialmente di area toscana e veneta¹⁵. Si deve però considerare che nella maggior parte dei casi le liste superstiti per il tardo XII e almeno per la metà del XIII secolo non sono in senso proprio liste del consiglio, cioè non forniscono un ruo-

¹² Tra i numerosi esempi si veda per Milano la delibera del podestà «habito consilio consulum iustitie et comuni consilio huius civitatis» del 13 luglio 1204, in *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. Manaresi, Milano 1919, n. CCXVII, pp. 368-371.

¹³ A conferma delle osservazioni fatte fin qui, anche a Venezia, dove comunque la verbalizzazione dei consigli resterà sempre particolarmente selettiva, il più antico *Liber communis* raccoglie una grande varietà di delibere degli anni '20 del Duecento, nelle quali Doge, Consiglio Maggiore, Consiglio minore e Quarantia dispongono collettivamente i vari contenuti del provvedimento senza alcun segno né di procedura assembleare né tantomeno di discussione interna: cfr. *Il Liber Communis detto anche Plegiorum del R. Archivio generale di Venezia. Regesti*, a cura di R. Predelli, Venezia 1872.

¹⁴ *Liber grossus antiquus comunis regii ("Liber pax constantiae")*, a cura di F.S. Gatta, I, Reggio Emilia 1944, n. 78, pp. 174-176 (22 ottobre 1211).

¹⁵ A. Castagnetti, *Appunti per una storia sociale e politica delle città della Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, in *Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo medioevo in Italia e in Germania*, a cura di R. Elze e G. Fasoli, Bologna 1984, pp. 41-78; G. Rippe, *Padoue et son contado (X^e-XIII^e siècle)*, Roma 2003; in generale si veda comunque A. Castagnetti, *La Marca veronese-trevigiana (secoli XI-XIV)*, in G. Cracco, A. Castagnetti, A. Vasina, M. Luzzati, *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Veneto, Emilia Romagna, Toscana*, Torino 1987 (*Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, VII*), pp. 159-357 (pp. 203-296).

lo dei consiglieri, un elenco ufficiale dei membri dell'assemblea ad usi interni¹⁶. Al contrario, la lista si configura come elenco dei presenti a uno specifico atto consiliare, abitualmente giuramenti o approvazioni rituali di accordi diplomatici. La consuetudine notarile è in questo senso assolutamente decisiva, perché soltanto il numero spropositato distingue la funzione dei consiglieri da quella del testimone in un atto privato¹⁷. Si suppone che il notaio fosse ben conscio della differenza tra quello che stava redigendo e un "normale" *instrumentum*: ma di fatto lo schema formale adottato era sostanzialmente lo stesso. Ad ogni modo lo scarto tra la lista e una percezione esplicitamente consiliare dell'atto è evidente anche dal fatto che all'inizio del secolo vi sia ancora una certa interscambiabilità tra liste di generici *boni homines* presenti all'atto e liste di *consiliarii*¹⁸. Una situazione singolare si verifica ad Arezzo nel 1222, in occasione dell'accordo diplomatico con Siena, che venne approvato tramite giuramento dei circa duecento *boni homines de consilio campane*: ma nel modo in cui venne registrato¹⁹, il giuramento non avvenne in una vera e propria assemblea, bensì raccogliendo in vari giorni e soprattutto in vari luoghi diversi l'approvazione di diversi gruppi di consiglieri, presumibilmente suddivisi per appartenenze consortili e politiche. In questo caso l'appartenenza al consiglio è addirittura scissa dall'effettiva convocazione dell'assemblea in forma plenaria.

Un altro elemento tipico degli atti "consiliari" del periodo podestarile è la configurazione del ruolo dei consiglieri come una massa indistinta, che convalida l'atto in questione senza lasciar emergere una dialettica interna. Che una dialettica del genere vi fosse, presumibilmente da età molto risalenti, è ragionevole ritenerlo. Tuttavia, anche recenti riconsiderazioni del tema della maggioranza dei meccanismi deliberativi comunali hanno mostrato quanto lento fosse l'emergere di un effettivo conteggio dei voti, limitandosi molto spesso gli accenni maggioritari a elementi formulari dell'atto²⁰.

¹⁶ In un caso rilevante come quello di Firenze osserva la trasformazione tardo-duecentesca da lista allegata all'atto e lista ad uso interno del consiglio S. Diacciati, *Consiglieri e consigli del Comune di Firenze nel Duecento. A proposito di alcune liste inedite*, in «Annali di storia di Firenze», 3 (2008), pp. 217-243.

¹⁷ Sull'adattamento reciproco e l'ibridazione tra istituzioni comunali e prassi notarili nel tardo XII e primissimo XIII secolo resta fondamentale Fissore, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca* cit., qui in particolare p. 147: «nella documentazione fra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, la regolamentazione dei cerimoniali politici coincide quasi completamente con la cultura giuridica e il patrimonio culturale in genere dei notai del tempo: intendendo con ciò dire che la strutturazione in vari momenti, con vari livelli di partecipazione degli organi politici del comune, viene a corrispondere esattamente con la tipologia dei contratti tradizionali (donazione, vendita, investitura ecc.) e delle loro formule notarili».

¹⁸ Questa interscambiabilità tra elenchi di *consiliarii* ed elenchi genericamente di cittadini è ben testimoniata da *Il Caleffo Vecchio del comune di Siena*, a cura di G. Cecchini, I, Firenze 1932, con numerosi documenti fino al 1250 relativi a liste sia per Siena sia per le città vicine come Arezzo, Poggibonsi, Montepulciano, Pisa, Orvieto ecc.

¹⁹ L'atto è edito in *Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo*, 2, *Codice diplomatico (anni 1180-1337)*, a cura di U. Pasqui, Arezzo 1920, n. 499.

²⁰ Come mostra efficacemente G. De Angelis, «*Omnes simul aut quot plures habere potero*». Rap-

Indicativo a tal riguardo può essere il caso dei documenti duecenteschi del comune di Vercelli. Ancora nei primi anni del secolo la tipologia consueta è quella di una disposizione dei consoli col consenso dell'assemblea. Nel 1212 invece, in occasione di una delle delibere consiliari intorno all'annoso problema dei rapporti coi conti di Biandrate, il notaio dei consigli di Vercelli non si limita a registrare la convenzionale, unanime approvazione della credenza, ma ricorda una fase che se non si può dire di conteggio dei voti, quantomeno esplicita la possibilità di pareri diversi:

predictis omnibus consencientibus qui ibi convenerant, nemine contradicente, cum per me Lantelmum notarium fuisset una voce clamatum si quis contradicere volebat...²¹

Attestazioni come queste, che mettono in scena la possibilità di una divisione interna all'assemblea come opzione effettiva del suo funzionamento, lasciano intendere segni di cedimento di quella uniformità delle registrazioni "nel consiglio" che di certo aveva da sempre fatto forza ad una dinamica di svolgimento tutt'altro che pacifica, come del resto ben testimoniano le fonti narrative²².

Ma allo stesso tempo non si era ancora delineata una prassi che valorizzasse esplicitamente (quindi anche a livello documentario) la decisione della maggioranza contro la minoranza. Del resto anche la cultura giuridica avrebbe solo lentamente attribuito una preminenza di valore alla logica maggioritaria: ancora Rolando da Lucca, che nei primi decenni del secolo elaborò profondamente l'eredità dei concetti giuspubblicistici romani, manifestava la sua preferenza per il criterio della *sanioritas*, quindi non per un conteggio numerico ma per una valutazione qualitativa di autorevolezza come discriminare per l'assunzione di de-

presentazioni delle collettività e decisioni a maggioranza nei comuni italiani del XII secolo, in «Reti Medievali - Rivista», 12 (2011), 2, pp. 151-194, qui in particolare pp. 167-177. Dal nostro punto di vista atti consiliari in cui si manifestano esplicitamente due opinioni diverse, e si registrano quindi due serie di nomi di consiglieri a favore dell'una o dell'altra, compaiono solo con i primi verbali degli anni '30 del Duecento.

²¹ *I Biscioni*, a cura di G.C. Faccio e M. Ranno, I/2, Torino 1939 (Biblioteca della società storica subalpina, CXLVI), n. 248 (5 novembre 1200): «habitoque consilio sapientum credencie, populo eciam ibi hoc laudante et confirmante a parte comunis»; il secondo documento citato è *ibidem*, n. 241 (16 dicembre 1212). L'elemento innovativo della formale richiesta se vi fossero contrari distingue il documento da vari altri esempi del tardo XII secolo, in cui il consenso non unanime si intende in maniera non diretta, dall'uso dell'espressione *maior pars* non in senso sinonimico di *unanimitas*: cfr. De Angelis, «*Omnes simul aut quot plures habere potero*» cit., pp. 190-191.

²² Si può forse interpretare in questo senso anche la frequenza con cui ricorre a partire dagli anni '20 nei documenti dei consigli del comune di Asti la formula «*voluntate et consensu totius credentie per campanam congregate et ore ad os interrogate et scripte*», segnale di una consuetudine scrittorica che includeva qualcosa di più di una generica approvazione dei consiglieri, ma non ancora un vero e proprio conteggio dei voti né tantomeno una formalità espressamente consiliare, che ad Asti compare solo nella seconda metà del secolo: cfr. *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. Sella, Roma 1880-1887, II, pp. 164, 242, 285-286, 312, 601, 627; III, pp. 657-658, 689, 1178.

cisioni in assemblea²³. Pare evidente che impostando il problema della validità delle decisioni collettive secondo il criterio della *sanior pars* e non della maggioranza in senso numerico, la necessità di contare i voti era ben poco sentita, così come l'esigenza di riprodurre le varie alternative alla decisione presa.

Passi significativi verso la verbalizzazione degli interventi e di tutto ciò che accade all'interno della seduta consiliare sono compiuti in alcune circostanze particolari, specialmente quando l'atto in consiglio rende conto di riunioni di carattere diplomatico o di negoziazione tra città. In questo caso, di cui gli *Atti* del comune di Milano del primo Duecento offrono molti esempi, i notai non esitavano a riportare in forma diretta gli interventi degli ambasciatori o dei sindaci incaricati di condurre le trattative a confronto con il consiglio²⁴. È ben possibile che proprio per questa via le pratiche documentarie dei comuni del primo XIII secolo andassero familiarizzandosi con l'uso di riportare per iscritto lo svolgimento delle discussioni.

2. I registri

Come si sarà notato gran parte degli atti citati finora si sono conservati solo grazie alla trascrizione nei *libri iurium*, oppure ci sono pervenuti come pergamene sciolte, come accadrà per molti comuni ancora per tutto il Duecento²⁵. In

²³ Per i riferimenti al testo della *Summa* e una sua valutazione in rapporto al problema della maggioranza E. Conte, S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, Roma 2012, pp. CXCI-CXCVIII. Sul tema del voto e le sue implicazioni, specialmente dal pieno Duecento in poi, cfr. anche P. Gilli, *Aux sources de l'espace politique: techniques électorales et pratiques délibératives dans les cités italiennes (XII^e-XIV^e siècles)*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 18 (2007), pp. 253-270.

²⁴ *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII*, vol. I, 1217-1250, a cura di M.F. Baroni, Milano 1976, n. XVIII, 20 dicembre 1217: il podestà di Piacenza aggiunge capitoli relativi alla pace tra Milano, Piacenza e Pavia. Nel testo si riporta in forma diretta la lunga orazione del podestà in consiglio, a seguito della quale « super his habita diligenti consideratione tam per nos quam per consiliarios comunis Placentie, nos Lafrancus de Pontecarali Placentie potestas, nomine et vice comunis Placentie et verbo et voluntate consilii comunis Placentie tocus vel maioris ad campanam sonatam collecti... precipimus sacramento... » (p. 30). Si veda anche il n. CXCVI, 26 dicembre 1227: gli ambasciatori cremonesi chiedono al consiglio di Milano certe restituzioni; di nuovo scambi di interventi in forma diretta, che ritornano anche nell'atto CCXL, 28 novembre-1 dicembre 1230. In modo altrettanto vivace è registrato il polemico scambio di interventi tra il podestà di Bologna e quello di Imola riguardo alla convocazione della *concio* per gli accordi tra le due città e i faentini il 13 settembre 1222: cfr. Magistri Tolosani *Chronicon Faventinum*, a cura di G. Rossini, Bologna 1936 (R.I.S., nuova ed., XXVIII/1), Appendice n. XLV, pp. 224-225, con molti altri esempi di documenti consiliari tra XII e XIII secolo, spesso per giuramenti collettivi di pace.

²⁵ Ci sono centri urbani anche assai rilevanti per i quali tutti i documenti a carattere consiliare del XIII secolo si conservano solo in pergamene sciolte. Per segnalare solo un caso, gli interessanti consigli editi in *Le carte dell'archivio comunale di Voghera fino al 1300*, a cura di A. Tallone, Pinerolo 1918 (Biblioteca della società storica subalpina, XLIX), ad esempio nn. CIV-CVI, pp. 186-189, n. CLXXV, pp. 369-373, n. CCXXXIV, pp. 474-476; oltretutto in testi del genere non si fa mai riferimento a registri da cui il documento sarebbe estratto: normalmente si concludono con «et inde

entrambi i casi, gli atti connessi in qualche modo al consiglio erano affiancati senza alcuna soluzione di continuità ai documenti di natura giudiziaria del collegio dei consoli, o con gli atti tipicamente notarili delle concessioni di terre.

Ci sarebbe da chiedersi, quindi, in che misura quegli atti in consiglio fossero percepiti come qualcosa di diverso dagli atti notarili del comune. La fugace testimonianza di un documento fiorentino del 1217 parla di *reformatio* come di un decreto del comune²⁶. Si può supporre cioè che già in questi anni alcuni atti comunali fossero ritenuti tipologicamente diversi dagli altri, e più precisamente quelli definiti come *reformationes*, deliberati attraverso l'intervento consiliare. Problema connesso a questo è quello del supporto materiale dei testi consiliari. Si può immaginare che gli atti "in consiglio" trovassero una forma di registrazione più organica della redazione di singoli documenti pergamenei sciolti? A quanto pare la sede in cui i provvedimenti venivano raccolti in forma stabile erano i Costituti cittadini, cioè quelle compilazioni normative nelle quali si aggregavano eventuali testi di riforma del diritto cittadino. In area veneta, in particolare, l'uso di indicare il singolo capitolo statutario come *posta* richiama probabilmente la sua origine come *proposita* (*propositum*, *propositio*) affidata all'approvazione consiliare²⁷. Sarà anzi in questo senso che andrà intesa anche l'origine del termine *reformatio*, che nel pieno Duecento indica l'atto di delibera su votazione consiliare, e anzi in molte realtà dell'Italia centrale sarà usato per designare la stessa serie archivistica dei consigli (Riforme, Riformagioni, Riformanze)²⁸. *Reformare* si sarà inteso originariamente come «modificare lo statuto» e quindi in senso metonimico come deliberare nella forma deputata alle modifiche statutarie, cioè attraverso una votazione in consiglio. Ma di certo i primitivi consigli di età podestarile non limitavano le proprie funzioni alla delibera di riforme statutarie, che anzi dovevano rappresentare solo il precipitato più vistoso e durevole delle discussioni che vi si svolgevano. Di simili discussioni non ci è rimasto praticamente nulla. Un antichissimo inventario sangimignanese ricorda come a metà Duecento fossero ancora conservati nell'archivio del comune alcuni *libri consiliorum* risalenti almeno al 1220, e con qualche incertezza anche prima²⁹: il che farebbe pensare all'emersione di una tipologia di registro dei consigli già nel primo quarto del secolo. Che cosa però si scri-

dicti potestas et credendarii hanc cartam fieri preceperunt», cioè si ordina di fare una carta, non di aggiornare un registro.

²⁶ *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, a cura di P. Santini, Firenze 1895, *Appendice I*, p. 505: «qualiter reformatio facta fuit per comune Florentie quod potestas florentinus non teneatur recipere querimonias contra episcopum florentinum», 15 aprile 1217.

²⁷ Molti esempi si trovano in particolare negli *Statuti del comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*, a cura di A. Gloria, Padova 1873.

²⁸ Sbarbaro, *Le delibere dei Consigli cit.*, pp. 207-208.

²⁹ Archivio di Stato di Firenze, *Comune di San Gimignano* 69: si tratta di un registro cartaceo mutilo e in pessimo stato di conservazione, ma straordinariamente interessante per la ricchezza e l'antichità della documentazione di cui dà conto. A c. 1r cita il *liber consiliorum (...) tempore domini Alberti comitis*, che dovrebbe identificarsi con il podestà del 1220, mentre il riferimento più antico dei primissimi anni del secolo sarebbe quello al registro *tempore domini Albertonis* (c. 3r).

vesse in registri del genere è difficile dire, stante l'assenza di qualsiasi testimonianza in positivo.

Qualche lume in questo senso può venire però da contesti comunali che in periodi più recenti mantengono usi documentari particolarmente arcaici. È il caso ad esempio del comune di Matelica. Il primo registro superstite risale alla primavera 1291³⁰, e presenta una sorta di verbale delle riunioni del consiglio generale e speciale del comune, con tratti di formulario abbastanza simili agli esempi più antichi di registri consiliari nelle città maggiori di metà Duecento. L'interesse di questo esempio consiste però nel fatto che il registro, privo di intitolazione, raccoglie una varietà di atti disposti dal vicario e giudice della città, che presiede anche il consiglio: vi si trovano quindi *inquisitiones generales*, cioè i periodici bandi del rettore contro i criminali notori o i turbatori dell'ordine pubblico, alcune denunce penali e adempimenti vari a carattere giudiziario, tra i quali la tipologia più consueta è rappresentata dagli atti del notaio dei malefici per cause di danni dati, nel complesso la tipologia di atto più ricorrente in tutto il registro. Solo in senso equivoco si può quindi parlare di un libro dei consigli, sebbene la tradizione archivistica abbia nel caso di Matelica incluso il nostro registro come primo della serie: si tratta piuttosto di un libro del vicario entro cui gli atti di natura consiliare sono mescolati con altrettanti a carattere giudiziario, fatto del resto non sorprendente considerando che ad entrambi gli ambiti si estendevano le competenze del rettore. È ben possibile che questo esempio sia testimone semplicemente delle pratiche documentarie di un piccolo comune dalla struttura istituzionale piuttosto esile: ma mi pare verosimile immaginare che nel primissimo Duecento, prima che si delineasse una vera e propria tipologia di "libri del consiglio", ai rettori cittadini facesse capo la redazione di registri simili a questo, nei quali confluivano atti di natura diversa tra cui anche schematici resoconti della vita consiliare. D'altra parte anche in una città molto precoce dal punto di vista consiliare come Prato, buona parte dei più antichi documenti consiliari a metà Duecento hanno carattere decisamente giudiziario³¹, sebbene siano stati raccolti quali testimonianze della vita delle pubbliche assemblee.

3. Chiedere e dare consiglio

Lasciando comunque questa considerazione nell'ambito delle ipotesi, torniamo alla struttura interna dei documenti consiliari. Col passare del tempo, e almeno dal secondo decennio del secolo, il modello strettamente notarile di delibera dei consoli o del podestà fatta "col consenso" o "alla presenza" del consiglio comincia ad assumere tratti testualmente più precisi: i documenti restituiscono una parte del carattere dialogico della procedura consiliare, ossia l'in-

³⁰ Archivio storico del comune di Matelica, *Consigli*, 1.

³¹ *Consigli del comune di Prato. 15 ottobre 1252-24 febbraio 1285*, a cura di R. Piattoli, Bologna 1940, in particolare i primi verbali conservati, pp. 5-7.

terazione tra il podestà che domanda e il consiglio che reagisce. Alcuni documenti in cui compare la *petitio* o *proposita* del podestà si conoscono per la verità in area veronese fin dagli anni del primissimo Duecento: come comprensibile, l'elaborazione notarile di forme documentarie ha una storia non univoca e di certo articolata nel tempo e nello spazio³². Ma le testimonianze si infittiscono abbastanza da delineare una tendenza generale solo qualche anno dopo, e comunque uno dei casi più interessanti in questo senso è di nuovo un documento veronese, conservato in copia trecentesca. Si tratta di una pergamena che in forma narrativa ricorda quanto deliberato in tre distinte sedute del Consiglio *de militibus et sapientibus et mercatoribus et aliorum* il 19 novembre e 8/9 dicembre 1216. Nelle tre occasioni il podestà, trovandosi a gestire una concessione al consorzio dei privati per lo sfruttamento della palude del comune, volle ricorrere al consiglio per discutere il da farsi. Probabilmente si trattava di una procedura del tutto analoga a quanto osservato ormai da anni. L'aspetto originale e innovativo è però rappresentato dalla forma con cui il podestà si rivolge al consiglio: «volo scire voluntatem consilii utrum placet consilio facere venditiones de remissionibus [...] volo consilii videre voluntatem...». Intervengono nei vari momenti uno o due consiglieri, le cui parole sono di nuovo riportate in forma diretta: «tale consilium prebeo». Non c'è nessuna *reformatio*, ma alla fine dei *consilia* si trova l'elenco dei presenti (53, ma *et aliis multis*). La parte dispositiva è costituita dal terzo momento in cui il podestà stabilisce la vendita secondo le modalità specificate³³. Interessante quindi la fotografia delle modalità consiliari in una fase in cui ancora non è stato formulato lo schema *proposita-consilia-reformatio*. I primi due elementi sono già molto chiari, mentre il terzo, il momento dispositivo, è formulato in una sede distinta. Aspetto non secondario, questo: l'atto consiliare assume dunque il carattere di un dialogo tra il rettore e l'assemblea, e il consiglio appare fondamentalmente come il «luogo in cui si danno consigli»: sollecitati dal podestà e presentati dai membri dell'assemblea.

Questo medesimo equilibrio documentario e istituzionale è testimoniato negli anni immediatamente successivi, ma con varianti non prive di interesse. In un documento del 27/28 novembre 1225 di nuovo la seduta del consiglio del comune di Verona viene registrata in forma analoga ad un verbale:

³² Ad esempio il 7 novembre 1201 il podestà di Verona «in comuni Verone consilio ad sonum campanae convocato peccit consilium a comunitate ipsius consilii si talles [sic] vellet statutum et immunitatem facere», onde «voluntate vero omnium consiliatorum super hoc singilatim [sic] inquisita, firmatum fuit et laudatum quod...»: come si vede è espresso qui un embrione di rapporto dialogico tra podestà e consiglio, anche se manca l'intervento dei consiglieri, presente invece nel documento citato alla nota seguente. Il testo si legge in L. Simeoni, *Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, in L. Simeoni, *Studi su Verona nel Medioevo*, a cura di V. Cavallari, II, in «Studi storici veronesi», 10 (1959), pp. 5-129 (pp. 124-126): ringrazio Gian Maria Varanini per la segnalazione di questo documento.

³³ A. Castagnetti, *Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XV)*, Verona 1990, pp. 121-127.

in consilio communis Veronae ad sonum campanae more solito congregato tempore domini Wifredi potestatis Veronae ipso domino Wifredo potestate super infrascriptis consilium petente. Concors fuit consilium et omnes consiliiarii, exceptis tribus, quod omnibus placebat et placuit et sibi placere dixerunt, et sedendo contenti steterunt dicto et consilio domini Adonis [sic] causidici Sancti Zorzi, cuius dictum et consilium tale fuit, videlicet quod facienda esset contributio et restauratio illis quibus ablatum erat [...]³⁴.

In questo caso non era esplicitata la richiesta di parere da parte del podestà³⁵, e l'opinione prevalente in assemblea veniva in qualche modo sovrapposta alla delibera vera e propria con cui si confonde anche dal punto di vista formulare (ma con l'indicazione numerica dei pareri discordi). Qualcosa di simile accadeva poco più tardi, il 15 e 24 luglio 1228, in due atti del consiglio generale e speciale di Assisi, per la stipulazione di una pace e alleanza con Perugia, alla presenza di messer Pandolfo notaio del papa. All'ambasciatore del pontefice il podestà risponde

Quod voluntas hominum comunis Assisii talis est: Petrus domine Guilie consulendo potestati dixit quod fiat de dicta societate ad mandatum domini pape in omnibus.

Non vengono aggiunti altri dettagli, ma segue la lista dei 47 consiglieri concordi col collega. Dieci giorni dopo il consiglio si riunisce di nuovo e riguardo alla questione delle richieste del papa il podestà «consilium petiit quid sit faciendum in eo quod dominus Pandolfus dixit»; a questo punto interviene uno dei consiglieri:

Petrus Tedaldi pro consilio dedit quod potestas vadat Peruscium ad parlamentum ante dominum papam et cum illis personis que placuerit potestati et faciat inde ad mandatum domini pape...³⁶.

Senza che il notaio si sia preoccupato di aggiungere l'effettiva delibera del consiglio a parte l'elenco dei votanti. Infine, a San Gimignano il 21 dicembre 1229 il podestà «petiit consilium» sul modo in cui debba essere eletto il rettore di Gambassi. La richiesta dà luogo ad una stringata ma chiara successione di atti, che con ogni probabilità il notaio provvede a ricomporre rielaborando gli appunti stesi per l'occasione:

³⁴ *Liber juris civilis urbis Veronae, ex Bibliothecae Capitularis ejusdem civitatis autographo codice, quem Wilhelmus Calvus notarius anno Domini MCCXXVIII scripsit*, a cura di B. Campagnola, Verona 1728: edito nella prefazione a pp. XX-XXIII.

³⁵ Che è invece ben espressa in alcuni esempi contemporanei del consiglio del comune di Alba, in particolare uno del 26 ottobre 1224, in cui «cum dominus Paganus de Petrasancta Albensium potestas postulasset consilium super electionem faciendam de qua terra volunt habere potestatem comunem cum Astensibus, placuit toti consilio ut...», quindi con una formulazione interlocutoria del podestà rispetto al consiglio, ma senza una registrazione degli eventuali interventi in assemblea: cfr. E. Milano, *Il "Rigestum comunis Albe"*, a cura di F. Gabotto e F. Eusebio, Pinerolo 1903 (Biblioteca della società storica subalpina, XXI), II, n. CCLIX, pp. 43-44.

³⁶ *Codice diplomatico del comune di Perugia* cit., n. 94, pp. 231-233.

Riccardino Petri consiglia che il podestà elegga due elettori. Et omnes consiliiarii infrascripti dixerunt idem quod Richardinus dictus. Et potestas elegit eos ad sortem, scilicet... Actum est prefatum consilium... Hec sunt nomina consiliiariorum. Et hec omnia sunt scripta et imbreviata in libro consilii dicti comunis Sancti Geminiani per me Cambium notarium...³⁷.

A questo punto siamo di fronte ad un verbale consiliare a tutti gli effetti, salvo che la terminologia delle partizioni del testo non ha ancora assunto quella stabilità e omogeneità che sarà tipica del secondo Duecento: non c'è *convocatio*, il podestà *petiit* ma non si usa la formula *proposuit*, non si vota né pone il partito, non si contempla la *reformatio*, ma si salta dall'espressione unanime della volontà dei consiglieri alla decisione del podestà.

4. *Svolte documentarie e svolte politiche*

È bene ricordare di nuovo che in tutti questi casi si tratta di singoli atti, giuntici o su pergamena sciolta o come copie in *libri iurium*, quindi non di registri consiliari. Sul piano quindi della forma-documento siamo ancora in una fase pienamente «podestarile-consiliare»³⁸, in cui il consiglio non ha una identità propria distinta da quella di assemblea del rettore. A livello invece della struttura testuale interna, si manifesta in maniera eloquente, se pur con gradazioni diverse, il faticoso emergere di alcuni tratti di procedura tipicamente consiliare. Innanzitutto la convocazione dell'assemblea come premessa della delibera stessa; quindi la forma interrogativa del podestà che chiede consiglio; la risposta in forma più o meno formalizzata del consigliere, e infine una indicazione generica della delibera presa, certe volte con un accenno di conteggio dei voti, che si sovrappone in maniera abbastanza contraddittoria con il vecchio uso dell'elenco dei presenti. L'evidente incertezza del formulario e le fortissime oscillazioni formulari tra un caso e l'altro, nonostante la quasi coincidenza cronologica e talvolta anche geografica, lascia intendere un lavoro di sperimentazione

³⁷ *Il Libro Bianco di San Gimignano. I documenti più antichi del comune (secoli XII-XIV)*, I, a cura di D. Ciampoli, Siena 1996, pp. 229-230. Una forma ancora più articolata di questo tipo di atto venne scelta esattamente negli stessi mesi dai notai milanesi in occasione di tre delibere del Consiglio: *Gli atti del comune di Milano nel secolo XIII*, vol. I, 1217-1250 cit., n. CCII, 8 marzo 1228: «Consilio reipublice Mediolanensis ad sonum campane more solito convocato, dominus Aliprandus Faba Mediolanensium potestas quexivit consilium quid sit facturus super facto civitatum de Ultra Padum... Placuit universo consilio quod»; nn. CCIX-CCXI, 29 e 20 aprile, 6 maggio 1228, di nuovo sui rapporti coi comuni dell'Oltrepò. Si convoca il consiglio e il podestà «petiit consilium super...» ma in questo caso seguono alcuni interventi: «Ardericus Scabarozus locutor consuluit quod...» e infine «Totum consilium aquievit dicto Carnevalli...» o «Placuit maiori parti consilii ut...».

³⁸ Un'espressione che è stata del resto usata per definire nel suo complesso l'assetto politico-istituzionale dei regimi comunali nel primo Duecento: cfr. P. Cammarosano, *Il ricambio e l'evoluzione dei ceti dirigenti nel corso del XIII secolo*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Pistoia 1997, pp. 16-40; E. Artifoni, *Città e comuni*, in *Storia medievale*, Roma 1999 (Manuali Donzelli), pp. 363-386.

da parte dei notai comunali, impegnati nell'elaborazione di documenti che desero in qualche modo conto di quanto accadeva nelle riunioni consiliari, e non più soltanto di quanto vi era deciso.

Il perché di questo lavoro andrà senza dubbio cercato nelle tensioni politiche che attraversavano le società comunali proprio in quegli anni, e che trovavano nelle assemblee una sede di primaria importanza. I primi decenni delle lotte del popolo, infatti, sono segnati da una ricerca di partecipazione, di accesso ai consigli cittadini come segnale di riconoscimento politico delle organizzazioni popolari. A Bologna fu proprio intorno all'accesso delle rappresentanze popolari in consiglio che esplose nel 1228 il primo scontro violento con il vecchio ceto dirigente consolare, ma gli esempi in questo senso sono numerosi³⁹. Nulla di più naturale, dunque, ora che lo 'stare in consiglio' assumeva un peso politico di primissimo piano, di una acuita attenzione per tutto ciò che accade nell'assemblea, e quindi anche per la sua redazione scritta. In questo senso l'incipiente trasformazione degli strumenti documentari consiliari non era il frutto di una ineluttabile maturazione da forme rudimentali ad altre più raffinate di uso della scrittura, quanto di un mutato ruolo delle istituzioni e di un più alto significato politico della scrittura stessa⁴⁰.

Guardando ad un ambito del tutto diverso da quello delle pratiche documentarie, gli anni '20 e '30 del secolo si mostrano una fase storica in cui il tema del consiglio va affermandosi in tutta la sua rilevanza anche nella cultura politica e religiosa. Il nome da citare è ovviamente quello di Albertano da Brescia, giudice del suo comune e autore di tre importanti trattati di ammaestramento etico, alcune parti dei quali hanno un'immediata rilevanza per il tema che stiamo trattando. Albertano maturò la sua opera nel corso degli anni '30: il primo trattato, il *Liber de amore et dilectione Dei et proximi*, fu redatto nel 1238. Pochi anni dopo con il *Liber de doctrina dicendi et tacendi* elaborava una sorta di manuale sul giusto uso del parlare nelle circostanze pubbliche e private, che raccogliendo una messe di insegnamenti e principi tolti dalla cultura biblica e classica, andava a definire uno statuto della parola come strumento di co-

³⁹ Si veda la ricostruzione ancora fondamentale di J. Koenig, *Il "popolo" dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna 1986, cui si aggiunge recentemente A. Poloni, *Potere al popolo. Conflitti sociali e lotte politiche nell'Italia comunale del Duecento*, Milano 2010; per lo specifico del caso bolognese cfr. N. Wandruszka, *Die Revolte des Popolo von 1228 in Bologna*, in *Bene vivere in comunitate. Beiträge zum italienischen und deutschen Mittelalter. Hagen Keller zum 60. Geburtstag überreicht von seinem Schülerinnen und Schülern*, a cura di Th. Scharff e Th. Behrmann, Münster 1997, pp. 49-63.

⁴⁰ Da condividere in questo senso le osservazioni di De Angelis, «*Omnes simul aut quot plures habere potero*» cit., pp. 193-194: il medesimo saggio a p. 177 segnala che nell'affrontare il tema delle decisioni consiliari a maggioranza nel XII secolo, «il nodo forse più controverso è rappresentato dalla totale assenza di un retroterra teorico che possa giustificarne la precoce adozione da parte delle nascenti istituzioni comunali e soprattutto intervenga a chiarirne, parallelamente alla sua rapida diffusione, i criteri di definizione e le procedure concretamente impiegate». Un vuoto che proprio nel secondo quarto del Duecento, contestualmente ai mutamenti politici cui si è accennato, si trasformerà in una fase di eccezionale intensità di elaborazione teorica.

municazione e quindi di equilibrio dei rapporti sociali. L'ultimo trattato, ben più noto, fu il *Liber consolationis et consilii* del 1246⁴¹, che svolgeva in maniera esplicita il tema del chiedere e ricevere consiglio attraverso il celebre racconto di Melibeo. Entrambi i trattati affrontavano il tema del consiglio in chiave essenzialmente etica, al fine di costruire un modello di relazioni sociali. Ma non si può non leggere in Albertano anche la consapevolezza che quel tipo di rapporto tra chi chiede e chi dà consigli era già nei fatti un elemento comune alla civiltà municipale del suo tempo; e anzi nella pervasività del *consilium* si scorge forse anche la tendenza dell'autore a riconoscere il consigliare come pratica sociale non limitata al circuito ristretto delle consuetudini vassallatiche o delle convenzioni retoriche, bensì esercitata da tutte le categorie sociali, una tendenza che doveva trovare corpose affinità con le aspirazioni partecipative delle città comunali del suo tempo⁴². Non a caso, infatti, i volgarizzamenti duecenteschi dei trattati, straordinariamente fortunati specialmente in area toscana a partire dagli anni '60 del secolo, andranno a recuperare ed accentuare i riferimenti all'istituzione del consiglio, consolidando quindi la natura politica del discorso eminentemente etico di Albertano⁴³. Tutto ciò segnala insomma come intorno agli anni '30 si facesse particolarmente intensa l'attenzione degli intellettuali cittadini verso le pratiche consiliari.

A questa crescente attenzione non poté non contribuire anche il definirsi di pratiche di registrazione dei dibattiti consiliari, fino ad allora spesso destinati ad una conservazione estremamente labile o selettiva. Era in sostanza la cultura professionale di giuristi e notai che stava elaborando una prassi formulare propria delle assemblee. A questo proposito sono interessanti le note dedicate da Giovanni da Viterbo agli adempimenti richiesti al podestà nella sua funzione di presidente del consiglio cittadino, in uno dei capitoli del suo fortuna-

⁴¹ Su Albertano da Brescia e la centralità dell'elemento del consiglio cfr. E. Artifoni, *Sull'eloquenza politica nel Duecento italiano*, in «Quaderni medievali», 18 (1993), 35, pp. 57-78; E. Artifoni, *Gli uomini dell'assemblea. L'oratoria civile, i concionatori e i predicatori nella società comunale*, in *La predicazione dei frati dalla metà del '200 alla fine del '300*, Atti del XXII convegno Internazionale - Assisi, 13-15 ottobre 1994, Spoleto 1995, pp. 141-188; E. Artifoni, *Prudenza del consigliare. L'educazione del cittadino nel Liber consolationis et consilii di Albertano da Brescia (1246)*, in *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, a cura di C. Casagrande, C. Crisciani, S. Vecchio, Firenze 2004, pp. 195-216.

⁴² Oltre ad Artifoni, *Prudenza del consigliare* cit., si veda su quest'ultimo punto S.D. Ramsey, *Consilium: A System to Address Deliberative Uncertainty in the Rhetoric of the Middle Ages*, in «Advances in the History of Rhetoric», 15 (2012), 2, pp. 204-221, in particolare p. 215. Sono debitore di Enrico Artifoni per la segnalazione di questo saggio.

⁴³ A questo proposito cfr. L. Tanzini, *Albertano e dintorni. Note su volgarizzamenti e cultura politica nella Toscana tardo-medievale*, in D. Caocci, R. Fresu, P. Serra, L. Tanzini, *La parola utile. Saggi sul discorso morale nel Medioevo*, Roma 2012, pp. 161-217, specialmente pp. 173-177, e J.M. Najemy, *The Medieval Italian City and the "Civilizing Process"*, in *Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini / Europe and Italy. Studies in Honour of Giorgio Chittolini*, a cura di P. Guglielmotti, I. Lazzarini, G.M. Varanini, Firenze 2011, pp. 355-369, <www.ebook.retimedievali.it>; si consideri comunque che questa fase di valorizzazione degli elementi politici di Albertano si attenua con i volgarizzamenti del primo Trecento.

to *De regimine civitatum*: opera, si badi, composta probabilmente nel 1234, sebbene manchi una datazione esplicita⁴⁴. Nel capitolo CXX *De consiliis et qualiter in hiis potestas se debeat habere* Giovanni riporta una serie di raccomandazioni al rettore, in buona parte intorno alla disciplina della parola nell'assemblea, luogo problematico, fin dagli anni di Boncompagno da Signa⁴⁵, per le possibilità offerte ad uso distorto della comunicazione. Se però Boncompagno si era limitato ad una considerazione etica della parola in pubblico, tradotta nel suo caso in chiave pesantemente polemica, il testo del viterbese porta chiare le tracce della diretta esperienza professionale dell'autore, e quindi traduce il ruolo del podestà in consiglio anche in prescrizioni a carattere procedurale. Dopo aver suggerito un'attenta supervisione degli interventi, ricorda infatti che

Item [potestas] precipiat scribi et scribi faciat dicta illorum, qui surgunt ad loquendum in consilio; nec multos ad loquendum surgere patiatur, ne tedium ex moltitudine sermonum loquentium aliis generetur. Sed diviso consilio ex dictis (eorum) qui surrexerunt in consilio ad loquendum, faciat surgere notarios et querere a singulis cum quo velint concordare; lectis primitus et intellectis dictis illorum qui surrexerunt coram eis ad loquendum. Et sic ubi maior pars consilii concordaverit, illud teneat et exequatur potestas, nisi maius consilium et deliberationem res exigit⁴⁶.

Il podestà quindi non deve soltanto ascoltare e ponderare i consigli ricevuti: dovrà scrivere il contenuto degli interventi, far sintetizzare i punti in questione dai notai, far votare e quindi raccogliere l'esito della votazione, dopodiché sarà tenuto a mandare ad esecuzione quanto consigliato, o eventualmente comunicare il risultato ad un'altra assemblea la cui convocazione dovesse rivelarsi necessaria. Per una fase cronologica così alta sono rarissime le testimonianze dell'effettiva ottemperanza di simili raccomandazioni, specialmente riguardo alla scrittura dei pareri in consiglio; ma nelle fonti statutarie di metà secolo non mancano richiami espliciti all'obbligo di scrivere gli interventi. Il caso più chiaro e risalente è probabilmente quello di Parma, dove gli statuti del 1266 formulano in maniera esplicita l'obbligo di trascrivere non soltanto la proposta e la decisione presa, ma anche gli interventi dei consiglieri:

⁴⁴ Sull'autore si veda A. Zorzi, *Giovanni da Viterbo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 56, Roma 2001, pp. 267-272, che formula in maniera convincente anche la datazione al 1234; in ogni caso, anche volendo accreditare la datazione di qualche anno successiva proposta da precedenti studi, è fuor di dubbio che Giovanni abbia intensamente rielaborato nella sua opera l'esperienza di giudice del podestà svolta tra l'altro a Firenze proprio nel 1234.

⁴⁵ Sul quale si veda almeno E. Artifoni, *Boncompagno da Signa, i maestri di retorica e le città comunali nella prima metà del Duecento*, in *Il pensiero e l'opera di Boncompagno da Signa*, a cura di M. Baldini, Signa (Firenze) 2002, pp. 23-36.

⁴⁶ Giovanni da Viterbo, *Liber de regimine civitatum*, a cura di G. Salvemini, in *Scripta anecdota glossatorum*, Bologna 1901 (*Biblioteca iuridica medii aevi*, III), pp. 217-280. Come è noto i testi di Giovanni sui doveri del podestà vennero in parte riutilizzati o semplicemente tradotti qualche anno dopo da Brunetto Latini, che in effetti quanto ai consigli ripete in maniera letterale quanto già scritto dal viterbese: cfr. Brunetto Latini, *Tresor*, a cura di P.G. Beltrami et alii, Torino 2007, § III, 87 *Ci dit comment li sires doit assembler le conseil de la ville*.

Qualiter notarius reformationum tenetur scribere dicta arengatorum et legere antequam fiant partita:

Notarius reformationum Consiliorum Communis teneatur scribere dicta arrangatorum, qui consulunt in Consiliis, et antequam fiant partita, legere in consilio dicta eorum in conspectu et audientia consilii, et scribere omnes reformationes consiliorum communis in chartis pecudinis antequam consilium separetur, et ad finem cuiuslibet reformationis faciat unam lineam directam cum penna, ita quod postea, separato consilio, nihil in ipsis possit diminui neque addi⁴⁷.

Non si trattava solo di uno scrupolo formale. Nella progressiva presa di coscienza anche politica del ruolo dei consigli, la fissazione per iscritto non soltanto di quanto viene disposto, ma anche del dettaglio dei pareri prestati in assemblea, doveva essere percepita come un fondamentale elemento di garanzia per i membri dell'assemblea stessa⁴⁸. In questo senso questo richiamo insistito allo scritto era perfettamente coerente con la diffusione di sistemi fiscali basati sulla rilevazione e la fissazione pubblica della capacità contributiva, gli estimi, non a caso inseriti in quella medesima congiuntura politica in cui stavano crescendo i consigli, cioè nella fase di più forte pressione dei gruppi in senso lato di popolo sulle vecchie istituzioni podestarili⁴⁹.

La testimonianza del *De regimine* è significativa anche perché attesta in maniera assai chiara il passaggio ormai in corso da una concezione del consiglio come luogo dove si danno e ricevono consigli, a un'altra nella quale l'assemblea ha un preciso ruolo deliberativo, pur interpretato in relazione inscindibile con il podestà. Se si prevede una redazione scritta degli interventi e si lega direttamente il voto all'azione conseguente del rettore, è chiaro che il profilo deliberativo è ben enucleato.

Il contributo degli intellettuali alla costruzione del ruolo istituzionale dei consigli ha un ultimo, decisivo protagonista, Ranieri da Perugia. Il celebre autore della *Summa artis notarie* dedicò infatti l'ultimo capitolo dell'opera ad alcune tipologie di atto fino ad allora non particolarmente fissate nei formulari notarili, e tra queste proprio al consiglio. La sua trattazione al riguardo merita di essere riportata per intero:

⁴⁷ *Statuta communis Parmae ab anno MCCLXVI ad annum circiter MCCCIX*, a cura di A. Ronchini, Parma 1857, p. 59.

⁴⁸ Gli statuti duecenteschi di Ferrara prevedono anzi in maniera esplicita che il notaio dei consigli provveda non soltanto a redigere le *reformationes*, ma anche a scrivere tanto le proposte quanto gli interventi dei consiglieri: *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, a cura di W. Montorsi, Ferrara 1955, rubrica II, 90g (p. 78), «Item statuimus quod notarius qui intererit consiliorum reformationibus, librum habeat specialiter deputatum, in quo libro sint propositiones, dicta consentium et reformationes consiliorum per ordinem toto tempore regiminis potestatis, nec in predicto libro alias scripturas immisceat; et quilibet notarius qui interfuerit reformationibus finito officio suo teneatur et debeat exemplare omnes reformationes factas tempore officii sui et ipsas resignare massariis comunis Ferrarie...».

⁴⁹ Sono coincidenze politico-documentarie su cui ha gettato luce soprattutto Cammarosano, *Italia medievale* cit.

Consilium vero isto modo. Consilio parvo vel de credentia tantum vel de credentia et generali ad sonum talis campane vel utriusque campane vel per nuntios more solito adunato vel congregato, dominus talis potestas vel iudex vel vicarius proposuit in eodem sic et sic. Et ita scribens separatim quodlibet capitulum propositum vel licentiam vel absolutionem petitam de aliquo vel aliquibus [...] Postea scribes nomen consulentis sic: Dominus talis consuluit ad dictum capitulum sic. Et ita scribes per ordinem responsionem cuiusque propositi supra et sic facie de singulis consulentibus. [...] Et potestas vel iudex tunc ultimo surget, et si omnes consulentes dixerint idem, dicit potestas vel iudex vel vicarius: Tunc mihi videtur, quod omnibus vobis placuit, quod dictum est per dominum talem vel per istos dominos, qui dixerunt: placet sic. Et consiliarii videbunt sic et sic; et tunc scribetur: In reformatione consilii surgens dictus potestas vel dictus talis dixit, si placebat consilio quod dictum est per talem vel tales. Ad quod respondit consilium vel ille de consilio responderunt: sic, sic, nullo contradicente vel uno loquente dominus talis consuluit, cuius consilio sive dicto totum consilium acquievit. Si vero consiliarii dicant diversa, tunc potestas vel iudex ultimo dicit: Ad istud consilium sunt aliquot, qui dixerunt hoc, et alii qui dixerunt istud sive contrarium; modo facio tale partitum. Illi, qui dixerunt hoc, est unum partitum, et alii, qui dixerunt taliter, est aliud partitum. Omnes illi quibus placet hoc, surgant vel vadant ad istam partem palatii, omnes alii sedeant vel vadant ad istam; et tunc tu notarius, videas bene, que sit maior pars. Et si dubium sit, numerabuntur partes vel scribentur ore ad omnes singuli. Et partito sic facto tu notarius scribes: In reformatione consilii, partito facto, maiori parti consilii placuit sic et sic⁵⁰.

Come sarà evidente da questa lunga citazione, Ranieri definisce in maniera sintetica ma estremamente chiara gli elementi che vanno a costituire la tipologia documentaria dell'atto consiliare: la proposta del rettore-presidente dell'assemblea, gli interventi dei membri e la *reformatio*, che contiene la sostanza della delibera a seguito della votazione. Ciò che appare più significativo, però, è la coincidenza cronologica perfetta dell'opera di Ranieri con le altre testimonianze che abbiamo visto: la *Summa* venne redatta probabilmente nel 1233, dal momento che l'autore sembra non conoscere ancora il *Liber Extra* di Gregorio IX; Giovanni da Viterbo sembra aver scritto nel 1234 o non molto dopo, e del 1238-1246 sono le opere di Albertano. Difficile non ritenere quindi che proprio nel corso degli anni '30 sia maturata negli ambienti dei professionisti della scrittura pubblica (giudici, notai, uomini delle istituzioni) la consapevolezza di dover dare alla dimensione assembleare della vita cittadina una cornice formale e un riconoscimento di principio adeguati al peso che ormai stava conquistando quotidianamente nei fatti⁵¹.

⁵⁰ *Die Ars Notarie des Rainerius Perusinus*, a cura di L. Wahrmund, Innsbruck 1917 (*Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter*, III/2), pp. 194-196.

⁵¹ Tra l'altro questa dipendenza della tipologia documentaria consiliare dalla secolare esperienza dei professionisti del diritto ha anche riflessi riconoscibili. Si veda ad esempio come nel rapporto tra i cittadini e il consiglio, che si esprime attraverso la petizione-supplica all'assemblea, venga abitualmente adottata la forma *Coram vobis*, standardizzata dalla terminologia del libello processuale. La circolazione di materiali formulari dall'ambito processuale a quello consiliare, mediato ovviamente dalla medesima categoria professionale dei notai *ad acta*, è confermata anche dal fatto che la vita delle assemblee duecentesche aveva punti non secondari di sovrapposizione con le pratiche giudiziarie. Non soltanto, infatti, il consiglio era la sede per la proclamazione delle sentenze. La ritualità della parola in consiglio, ad esempio, definiva come punto focale della riunione la stan-

La faticosa ricerca di soluzioni documentarie adeguate alla grande pressione politica sulle assemblee cittadine trovò uno sbocco sorprendentemente coerente in buona parte delle città comunali proprio negli anni '30 del Duecento, cioè esattamente quando le opere che abbiamo citato cominciarono a circolare. È infatti in questo periodo che si concentrano una serie di testimonianze molto chiare della redazione di documenti specificamente consiliari.

Un documento del comune di Vercelli proprio del 1232 ricorda di sfuggita il «libro dove sono scritti i consigli dei sapienti della credenza»⁵², oggi perduti per tutto il periodo più antico; e anche a Venezia, dove gli atti consiliari più antichi sono copie della fine del Duecento, i primi testi formulati come delibere vere e proprie del Consiglio Maggiore a noi note risalgono al 1232⁵³, mentre probabilmente intorno al 1236 iniziavano quelle di Piacenza⁵⁴. E di nuovo nel 1232 a San Gimignano, dove abbiamo visto che i libri dei consigli venivano tenuti già da tempo, quei medesimi libri dei consigli cominciano ad essere conservati⁵⁵.

Si tratta di un evento cruciale per la storia della documentazione consiliare, a maggior ragione considerando le evidenti coincidenze cronologiche con quando accadeva in molte altre città italiane. Le ricchissime registrazioni san-gimignanesi presentano un andamento abbastanza regolare: convocato il consiglio, il podestà chiede «quid sit faciendum» su una determinata questione, o direttamente «petiit consilium» all'assemblea al riguardo. Seguono quindi, riportati in maniera estremamente stringata, i pareri espressi da alcuni consiglieri: nei casi frequenti in cui le opinioni siano discordanti, la registrazione dà conto dei voti pronunciati a favore dell'una o dell'altra, e si chiude altrettanto

ga, cioè il contrassegno materiale della divisione tra i consiglieri e i membri degli uffici di governo e della *familia* del podestà: il consigliere che si propone per l'intervento si reca alla stanga e beneficia della facoltà di alzarsi, negata a tutti gli altri membri dell'assemblea. La *stanga* è anche in questo caso un elemento materiale tipico degli usi processuali, dal momento che proprio al processo fa riferimento questo elemento di separazione tra la corte giudicante e le parti in causa. Sarà necessario soltanto ricordare che in molte città comunali le sale più solenni dei palazzi pubblici erano riservate alle cause giudiziarie, e venivano aperte ai consigli in corrispondenza dei giorni di vacanza dei tribunali. Vi è insomma uno scambio di pratiche e consuetudini tra i tribunali e le sale dei consigli, che nel definirsi degli usi documentari lascia un segno riconoscibile nelle serie delle deliberazioni.

⁵² L. Baietto, *Scrittura e potere. Politica documentaria dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 98 (2000), pp. 105-165 e pp. 473-528 (p. 517). A livello normativo Vercelli aveva già dal 1229 introdotto l'obbligo di redigere per iscritto nei libri consiliari i testi delle proposte, discussioni e votazioni, lasciando a quanto pare agli statuti il ruolo di deposito dei dispositivi deliberati: L. Baietto, *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (secolo XIII): una relazione di circolarità*, in «Società e Storia», 25 (2002), 98, pp. 645-679, in particolare pp. 656-657.

⁵³ *Introduzione a Deliberazioni del Maggior Consiglio cit.*

⁵⁴ E. Fugazza, *Diritto istituzioni e giustizia in un comune dell'Italia padana. Piacenza e i suoi statuti (1135-1323)*, Padova 2009, pp. 130-133.

⁵⁵ I registri più antichi sono ora editi in *San Gimignano. Fonti e documenti per la storia del Comune. Parte Seconda. I verbali dei Consigli del podestà 1232-1240. Volume I (1232-1237)*, a cura di O. Muzzi, Firenze 2010.

rapidamente ricordando su quale decisione «maior pars consilii concordavit». Ad ogni modo le pratiche dei notai sangimignanesi, proprio per il carattere per certi versi sperimentale della registrazione, si concedono talvolta inaspettate libertà di registrazione. Nel consiglio del podestà del 21 settembre 1232, ad esempio, la discussione intorno al lavoro degli otto compositori dello statuto avvenne in maniera alquanto corrente, riportando in parte in forma diretta lo scambio di pareri:

Cum potestate [sic] dicta sequenti die coadunasset consilium ad audiendum constitutum et consiliarii facerent rumorem, petit potestas: «Quid dicitis?»
 «Nos dicimus quod mala capitula aportabuntur in constituto et que non vellemus».
 Et potestas dixit: «Quid vultis inde facere?»
 Et consiliarii omnes, excepto Palmerio Ardrovini et domino Berardone et Actavante, qui contradixerunt, dederunt ei arbitrium super omnibus specialibus que reducentur ad constitutum, cassandi et mittendi ad suam voluntatem specialia capitula que ab Octo constitutoribus reducentur...⁵⁶.

In definitiva, a confronto con la limpida esposizione di Ranieri, i verbali consiliari di San Gimignano appaiono ancora una versione rudimentale, se non altro per la mancanza di una sezione del testo denominata esplicitamente *reformatio*. Ma nel giro di pochissimi anni il messaggio di una rigorosa formalizzazione venne accolto pressoché ovunque. A Perugia i primi verbali di seduta consiliare che seguono lo schema di Ranieri risalgono al 1237. Seppur con alcune oscillazioni dovute probabilmente alle varie sedi di redazione dell'atto, la forma è ormai stabilizzata. Nel 1238 ad esempio il notaio Ambrogio *de Buxoro* estrasse «a libro consiliorum comunis Perusii» due riformazioni del dicembre dell'anno precedente, trascrivendole su pergamena sciolta su cui si sono conservate:

In nomine domini. MCCXXXVII die mercurii, xvi die decembris. Ad consilium in consilio comunis Perusii speciali et generali et centum hominum per portam et rectorum artium et bailitorum sotietatum more solito cum campanis convocato et in palatio comunis Perusii more solito congregato petitum inter cetera super facto magistri Franchi de Lucca medici: dominus Benvenutus Iohannis Aldebrandi locutor inter cetera dixit quod detur pro comuni Perusii tantum inter domum et terram et vineam eidem medico que valeant usque in libras quinguecentum denariorum [...] In reformatione consilii concordatum est totum consilium quod detur predicto medico secundum quod dixit prefatus dominus Benvenutus...⁵⁷.

Già nel 1236 il medesimo standard è ripreso in una versione del tutto analoga a Firenze, dove podestà e capitani del popolo erano spesso umbri o marchigiani⁵⁸. Infine, per quanto si possa trattare di una coincidenza dovuta alla conservazione fortuita dell'atto, il primo documento milanese in cui si trovi lo

⁵⁶ *San Gimignano. Fonti e documenti* cit., p. 86.

⁵⁷ *Codice diplomatico del comune di Perugia* cit., II, nn. 180-182, pp. 395-397.

⁵⁸ *Documenti dell'antica costituzione* cit., n. XLIII, pp. 421-422 (31 maggio 1236).

schema *convocatio-propositum-reformatio* (anche se in questo caso senza *consilium* esplicito) è un consiglio del febbraio 1237⁵⁹.

Qualche anno più tardi, nel 1248, compare il primo registro di verbali consiliari del comune di Bologna, che sebbene riporti in larga parte delibere dei consigli di Anziani e Sapiienti in forma semplicemente dispositiva, mostra anche chiari i segni di una scansione ormai canonica in *propositio, consilia e reformatio*⁶⁰, che ha soppiantato le sperimentazioni ancora rudimentali di San Gimignano del decennio precedente. Con la metà del secolo si entra poi nella fase di consolidamento delle procedure documentarie consiliari. Bologna, Siena e Perugia si affiancano a San Gimignano per la conservazione di registri consiliari non sempre continui e coerenti, ma abbastanza chiari nella loro struttura interna, e anche nei contesti comunali meno fortunati quanto a conservazione degli atti, lo schema-tipo del “documento consiliare” sembra ben stabilito: la circolazione del personale e quella dei testi su cui i membri delle *familiae* podestarili si formavano favorì senza dubbio una simile diffusione.

Che questi decenni centrali del secolo rappresentino la prima vera stagione delle carte consiliari è comunque dimostrato dall’aspetto esteriore ancora estremamente dimesso della documentazione. Se è vero che dal punto di vista del supporto l’uso della pergamena si alterna a quello della più deperibile carta, la *mise en page* e la coerenza grafica dei verbali sono decisamente irregolari, con uso della pagina che guarda molto più all’economia degli spazi che all’equilibrio estetico e alla chiarezza espositiva. Né la questione si limita all’aspetto estetico: anche la successione delle registrazioni appare spesso caotica, tanto da rendere difficile anche lo svolgimento logico dei provvedimenti. In questo senso i consigli di Siena e di Perugia, insieme con i meno organici esempi di Bologna, San Gimignano e Prato danno analogamente l’immagine di una prassi di verbalizzazione attenta alla sostanza ma molto poco al nitore formale del testo⁶¹.

⁵⁹ *Atti del comune di Milano* cit., n. CCCLXII, 12 febbraio 1237: «Convocato consilio et congregato quatuorcentum ad sonum campane more solito, in quo consilio dominus Obizo marchio Mallespine potestas Mediolani petit consilium quid factururus sit super petitione quam fecit dominus frater Leo minister pauperum ordinis minorum in provintia Mediolani». Segue il testo della proposta di frate Leone – che in questo caso pur venendo da una figura esterna all’istituzione comunale funge da *propositio*, come se fosse stata pronunciata dal podestà – e «in reformatione consilii concordatum est consilium totum ita quod nemo contradixit ut omnia predicta fiant et concedantur secundum quod supra petita sunt; et ibi incontinenti voluntate predicti homines totius consilii seu omnium qui in ipso consilio erant, ita quod nemo contradixit, predictus dominus Obizo potestas Mediolani predicta omnia concessit et tribuit».

⁶⁰ Archivio di Stato di Bologna, Comune-Governo, *Consigli minori* 1 (210), cc. 1r, 3rv. Si tratta tuttavia di un registro pergameneo molto frammentario e a tratti danneggiato.

⁶¹ Per Siena O. Redon, *Le conseil général de la commune de Sienne au milieu du XIII^e siècle: Laici et iudices*, in *Liber largitorius. Études d’histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves*, a cura di D. Barthélemy e J.M. Martin, Genève 2003, pp. 173-194 (p. 178), osserva che «l’écriture de ces procès-verbaux est médiocre, le style très négligé, les envolées rhétoriques sont rarissimes»; per Perugia nelle *Reformationes comunis Perusii quae extant anni MCCLXII*, a cura di U. Nicolini, Perugia 1969, le carte sono estremamente frammentarie, il che «non consente di scorgere una nitida concatenazione nelle decisioni che si succedono» (XVIII). Nel caso perugino que-

Operavano nello stesso tempo, insomma, due tendenze non necessariamente coerenti: da una parte una tumultuosa vitalità assembleare, che produceva esperimenti politici, istituzionali e documentari innovativi, dall'altro una eccezionale sensibilità dei professionisti della cultura giuridica e scrittoria per le forme di quelle assemblee. Tendenze non necessariamente coerenti, ma in qualche modo intrecciate: come ha mostrato efficacemente Sara Menzinger, le assemblee duecentesche conoscono una contraddittoria dinamica di sospetto da un lato, di dipendenza dall'altro rispetto al ceto dei giusperiti, spesso di tradizione aristocratica ma allo stesso tempo sempre più indispensabili per un saldo fondamento istituzionale degli uffici comunali⁶². E una dinamica del genere si riconosce in fondo anche nel fitto scambio tra cultura giuridica e pratiche assembleari nel momento decisivo del decollo della forma-consiglio.

5. *L'assetto duecentesco*

Sarebbe tuttavia sbagliato ritenere che una volta raggiunta questa uniformità testuale di massima, l'evoluzione interna delle deliberazioni consiliari si sia arrestata. D'altra parte le trasformazioni politiche della seconda metà del secolo, e in particolare il consolidamento dei regimi popolari in molte città del centro-nord, non potevano rimanere senza riflessi nella storia delle assemblee e della documentazione che dalla loro attività scaturiva.

Uno dei primi punti da considerare in questo senso è la proliferazione di assemblee nel quadro politico tardo-duecentesco, che spesso dava luogo ad un panorama consiliare estremamente complesso⁶³. Spesso la prassi consiliare ha una struttura per così dire concentrica: le deliberazioni partono dal nucleo più interno del regime, quello degli Anziani o dei rettori del popolo, per poi passare a sedi di discussione o convalida più ampia, con una geometria variabile di partecipazione legata alla natura e alla gravità dell'atto⁶⁴. In tutto questo va incluso comunque un livello di coordinamento abbastanza basso, per cui i diversi Consigli partecipano in maniera differenziata ai procedimenti deliberativi a seconda delle circostanze. Il caso più eloquente in questo senso è probabilmente quello di Venezia, dove malgrado l'innegabile centralità del Maggior Consiglio, la Quarantia, il Senato e il Consiglio dei Dieci intervengono in ma-

sto carattere frammentario dei testi disponibili è sicuramente legato alle circostanze di conservazione degli atti, ma sta di fatto che una conservazione molto imperfetta resta la costante addentrando nella seconda metà del secolo: C. Cutini, *Frammenti di riformanze del comune di Perugia dell'anno 1278*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, Roma 1983, pp. 317-346.

⁶² S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma 2006.

⁶³ Mi limito qui a rinviare al quadro generale e alla bibliografia di Maire Vigueur, Faini, *Il sistema politico dei comuni italiani* cit., pp. 82-85.

⁶⁴ Su questa peculiare struttura "a cipolla" della documentazione ma anche del processo decisionale, che si ritrova in vari casi comunali, cfr. D. Waley, *Orvieto medievale. Storia politica di una città stato italiana 1157-1334*, Roma 1985, specialmente pp. 185-188.

niera differenziata, ciascuno con le proprie formalità deliberative, senza che vi sia – è questo che ci interessa principalmente – una fissazione a priori del rapporto tra le diverse deliberazioni: i provvedimenti raggiungono la piena validità percorrendo vie consiliari differenti a seconda dei casi⁶⁵.

Non mancano tuttavia casi più lineari. A Firenze nel 1289 venne istituito un Consiglio dei Cento, incaricato di discutere in via preliminare tutte le proposte che comportassero un impegno finanziario rilevante. Al di là del dettaglio delle competenze, una istituzione del genere contribuiva a configurare le procedure consiliari in senso non concentrico bensì sequenziale, cioè come una serie lineare di passaggi da un'assemblea all'altra, con un rilevante effetto di semplificazione⁶⁶.

Il secondo risvolto della varietà consiliare si riscontra invece nei diversi usi cittadini quanto alla presentazione delle proposte in consiglio. È vero infatti che i collegi popolari degli anziani, priori e simili, assolvono pressoché ovunque il ruolo di sede di formulazione e prima delibera dei provvedimenti: in questo senso tutte le esperienze comunali vedono i Consigli propriamente detti come sedi di convalida e promulgazione di decisioni già definite in sede più ristretta⁶⁷. Le forme del rapporto tra collegio priorale e Consiglio conoscono tuttavia rilevanti varietà locali. A Pisa ad esempio, e in maniera molto più evidente e documentata a Siena⁶⁸, gli Anziani o il Concistoro si limitano non di rado a portare in consiglio le proposte di affidare la questione ad una commissione di savi o ballia, con l'effetto quindi di scaricarsi della delibera vera e propria: e quindi di rinviare anche ad un'altra sede documentaria l'effettiva disposizione in merito. La situazione che si riscontra invece a Firenze, e che si ripete con tratti assai simili in altri casi cittadini come quello di Bologna⁶⁹, è in tal senso del tutto di-

⁶⁵ Cfr. in proposito sugli aspetti istituzionali V. Crescenzi, *Esse de maiori consilio. Legittimità civile e legittimazione politica nella Repubblica di Venezia (secc. XIII-XVI)*, Roma 1996; M. Caravale, *Le istituzioni della Repubblica*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 3, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. Arnaldi, G. Cracco, A. Tenenti, Roma 1997, pp. 299-364.

⁶⁶ L. Tanzini, *Il più antico ordinamento della Camera del Comune di Firenze: le "Provvisioni Canonizzate" del 1289*, in «Annali di storia di Firenze», 1 (2006), pp. 139-179.

⁶⁷ Per questo carattere fondamentale delle assemblee legislative comunali, peraltro tutt'altro che tramontato anche in quelle contemporanee, cfr. M. Ascheri, *Istituzioni medievali*, Bologna 1999², pp. 327-353.

⁶⁸ Le cui caratteristiche sono efficacemente sintetizzate da M. Ascheri, *Assemblee, democrazia comunale e cultura politica nel caso della Repubblica di Siena (sec. XIV-XV)*, in *Studi in onore di Arnaldo D'Addario*, a cura di L. Borgia, F. de Luca, P. Viti, R.M. Zaccaria, Lecce 1995, IV/1, *Toscana e Italia*, pp. 1141-1155; per Pisa lo studio della storia consiliare è gravemente complicato dall'infelice situazione documentaria: si veda comunque B. Casini, *Magistrature deliberanti del comune di Pisa e leggi di appendice agli statuti*, in «Bollettino storico pisano», 24 (1955), pp. 91-199.

⁶⁹ B. Neppi, *Riformagioni e provvigioni del comune di Bologna dal 1248 al 1400*, Roma 1961; il monopolio detenuto dagli Anziani bolognesi è comunque molto meno netto di quello che si osserva a Firenze per le prerogative della Signoria, perché almeno nel periodo fino al 1337 mantiene un ruolo sostanziale anche il Capitano del Popolo almeno nella presentazione delle proposte al Consiglio: più nettamente incentrato sugli Anziani è il procedimento normativo dopo la "restaurazione" comunale del 1376.

vergente, perché vede i Priori investiti dell'autorità esclusiva di portare in consiglio i provvedimenti, e quindi comporta una forma documentaria, quella delle Provvisioni, tutta costruita intorno all'immancabile nucleo dispositivo della Signoria.

Quanto alle formalità documentarie vere e proprie, nella gran parte delle deliberazioni consiliari note della seconda metà del Duecento⁷⁰ la seduta si apre con una richiesta di deliberazione, generalmente da parte di un rettore o delle stesse magistrature di Popolo, formulata in forma ancora interlocutoria e non dispositiva, dopodiché il nucleo centrale del testo è occupato dai *consilia*, cioè dagli interventi dei consiglieri, che propongono a seconda delle opinioni provvedimenti diversi, complementari o anche opposti l'un l'altro. La parte finale del testo, cioè la *reformatio*, in cui si svolge il voto sulle proposte, va quindi ad individuare il *consilium*, o eventualmente i *consilia* ai quali si vuole dar seguito come espressione dell'intera assemblea, e quindi nel concreto la decisione andava per così dire ricomposta mettendo insieme l'impulso iniziale del *propositum*, il dettato del *consilium*, e beninteso la *reformatio* per intendere quale fosse il più votato. Lo schema è insomma quello dei primi verbali di metà secolo, con la differenza però che alla redazione stringata e caotica di quelle prime generazioni consiliari si sostituisce una struttura estremamente curata dal punto di vista grafico.

Più ancora delle deliberazioni senesi o perugine, sono emblematici in questo senso i verbali consiliari di una piccola città come Todi a partire dal 1279⁷¹. Malgrado il termine di *riformanze* con il quale la serie archivistica è denominata, specialmente nei primi cinque registri fino al 1297 i veri protagonisti della registrazione sono i consiglieri, nel senso che gran parte dei contenuti specifici degli atti si leggono proprio nei numerosi e articolati interventi dei membri. Si tratta insomma di quello che altrove, a Firenze, è ben noto negli anni della sfortunata attività consiliare dantesca⁷².

Era in un certo senso il punto massimo di aderenza della redazione consiliare rispetto alla pratica consiliare. Prova ne sia il fatto che proprio in questi decenni finali del XIII secolo non mancano esempi di verbali consiliari anche per le grandi *conciones* di piazza. Memorabile fu di nuovo negli anni '80 la suc-

⁷⁰ Rinvio al già citato volume di Sbarbaro, *Le delibere dei Consigli* cit., per una rassegna di casi al riguardo e per il repertorio documentario e bibliografico dei più antichi consigli cittadini.

⁷¹ Archivio storico del comune di Todi, *Riformanze*, registri 1-5. Si tratta di registri cartacei rilegati in pergamena, relativi alle frequenti riunioni del consiglio generale ed episodicamente di altre assemblee minori: si segnalano rispetto ad altri casi duecenteschi per la cura grafica e la regolarità delle partizioni interne del testo, nel quale la *reformatio* contiene i tratti essenziali della delibera, ma con un riferimento assai marcato al *propositum* e agli interventi sottoposti a votazione, che non di rado sono numerosi e articolati.

⁷² *Le consulte della Repubblica fiorentina dall'anno MCCLXXX al MCCXCVIII*, a cura di A. Gherardi, Firenze 1896-1898. Si tenga presente comunque che le verbalizzazioni delle Consulte fiorentine, almeno dagli anni '90, mostrano rispetto a quelle di Todi tratti di estrema rapidità, a motivo della redazione di una serie parallela, le *Provvisioni*, che altrove non esistono: si veda comunque *infra*, testo corrispondente alla nota 87 e sgg.

cessione di assemblee nel comune di Macerata: il 13 luglio 1287 il notaio si trovò a verbalizzare una affollata riunione del «parlamentum sive concio», nella quale furono raccolti pareri discordanti sulle modalità di rilevazione fiscale da mettere in atto di fronte a impellenti necessità finanziarie del comune; la discussione tuttavia degenerò quando il giudice del comune non riuscì a placare le intemperanze verbali di un consigliere, che pretese di portare una proposta non prevista dall'ordine del giorno, finché «il popolo fu in tale clamore che non si poté più scrivere nulla»⁷³. L'onda lunga di questa stagione di partecipazione eccezionale è ancora operante nel primo Trecento a Modena, quando, alla fine del primo periodo di dominio estense nel febbraio 1306, il capitano fece convocare nel palazzo del comune «arengum et massam populi et quamlibet aliam personam civitatis Mutine», del quale sarebbe stato emanazione il nuovo consiglio dei Quattrocento⁷⁴.

I casi appena visti non esauriscono però i modi in cui si esprimono i verbali consiliari. Negli stessi anni che abbiamo qui accennato, a poca distanza dalle altre città, a Orvieto i registri di fine Duecento lasciano ben poco spazio agli interventi. In alcuni tratti della documentazione di fine secolo si trovano anche verbali molto articolati, ma nella maggior parte dei casi le registrazioni degli interventi sono stringate fino alla standardizzazione. Oltretutto buona par-

⁷³ Archivio di Stato di Macerata, Archivio Priorale, *Riformanze*, 1, cc. 88v-90r, 13 luglio, riunione del parlamento e concio «super ordinamentis factis per priores artium lectis in presenti parlamento», si capisce sempre relativi alle imposte per le spese straordinarie. Intervengono tre cittadini, per suggerire che si proceda *per appetium*, o con altri aggiustamenti della libra, o che siano eletti per ogni quartiere 6 *de maioribus*, 6 *de paribus* e 12 *de minoribus* che predispongano una proposta per un ulteriore parlamento. Il quarto consigliere invece, Babo di messer Scambio, interviene in maniera assolutamente inusuale. «Quod omnes dative inponantur per appetium et semper inponantur in parlamento et capitulum quod loquitur quod pro quolibet fumante quolibet mense pro hedificatione palatii solvantur XII denarii abradatur in presenti parlamento. Iterum dixit quod faciamus quendam potentem hominem amicum parentem pacificatorem confortatorem et adiutorem nostrum qui adiuvet et confortet nos in omnibus et in collectis et aliis, ac etiam idem Babus predicta verba reiteravit et predictus iudex mandavit ipsi Babo ad penam V^c librarum ut predicta amplius non dicat nisi tantum ad ea que proposita sunt dicat. Item iterum idem Babus predicta dixit et iterum predictus iudex mandavit sibi ad dictam penam ut predicta amplius non dicat. Item idem Babus predicta iterum dixit et dixit quod fierent X homines pro quolibet quarterio qui dent auxilium et favore culturibus ad exigendum dativas. Et iterum dixit de confortatore et iterum mandatum fuit sibi ad dictam penam et iterum idem Babus dixit et nominavit dominum Lambertum qui sit confortator vir et iuvet nos et iterum hec verba dixit et iterum predictus iudex mandavit eidem ad dictam penam et iterum predictus Babus in sua protervitate persistens eadem verba reiteravit spretis mandatis sibi factis per dictum iudicem et vicarium. Et post predicta dictus Babus dixit quod in presenti parlamento eligerentur VI homines pro quolibet quarterio qui vadant cum licteris qui vadant ad predictum dominum Lambertum et representent ei dictam electionem. [90r] Et ad predicta populus surrexit cum furore et clamore et furia taliter crevit in populo quod de propositis in eodem parlamento reformatio aliqua minime fieri potuit».

⁷⁴ *Respublica Mutinensis (1306-1307)*, a cura di E.P. Vicini, II, Milano 1929-1932 (*Corpus Statutorum italicorum*, 11 e 14). Si tratta di un manoscritto pergamenaceo che raccoglie le riformazioni aggiunte agli statuti «ex libro bombacis reformationum consilii populi», tra cui quella citata è edita alle pp. 11-12.

te dei verbali sono riempiti di delibere dei Sette consoli delle arti, il collegio di governo del regime popolare, spesso senza alcuna modalità consiliare vera e propria⁷⁵. E questo è probabilmente il punto cruciale. Nei regimi di popolo di fine Duecento il ruolo di direzione e controllo politico delle assemblee è svolto senza dubbio dai collegi di governo, ma in forma diversa a seconda dei casi. In città come Todi e Macerata, questa direzione non era tanto forte da insidiare la centralità del consiglio in quanto tale. Al contrario a Orvieto, dove la vita consiliare si esprimeva in una successione di strati diversi di rappresentanza, il più interno dei quali è comunque sempre occupato dai Sette consoli⁷⁶, la struttura delle deliberazioni è più focalizzata sull'elemento dispositivo e molto meno sulla discussione.

6. Dalla discussione alla delibera

Il fenomeno che abbiamo appena osservato è destinato a consolidarsi fino a diventare un tratto assai diffuso già nei primi decenni del Trecento. Di nuovo, l'esempio più estremo è quello di Venezia, dove il deposito documentario delle assemblee non giunse mai a configurare una vera e propria serie di verbali consiliari. Nei registri del Consiglio Maggiore, redatti peraltro solo a partire dal tardo Duecento, sono riportate solo le poste approvate, in sostanza lo stringato estratto della decisione presa⁷⁷. Era una modalità eccezionale per il XIII secolo, ma verso la quale si sarebbe andati in molte realtà comunali nel secolo successivo: e rispondeva senza dubbio, più che a un intento meramente pratico di risparmio, ad una volontà di tenere l'elemento della discussione e della dialettica interna alle istituzioni fuori dall'ambito della memoria scritta, e quindi in qualche modo di attenuarne la portata limitandolo eventualmente al mero conteggio dei voti⁷⁸.

⁷⁵ Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, Archivio storico del comune di Orvieto, *Riformagioni*: i registri cartacei 69-71 coprono il periodo 1295-1302; le modalità consiliari hanno la particolarità di essere riportate in quaderni o fascicoli cominciati ciascuno in corrispondenza di un bimestre di incarico della magistratura dei Sette consoli, segno di come anche nella pratica quotidiana l'operato del collegio di governo fornisse il termine essenziale per i lavori del consiglio; a partire dal secondo fascicolo del registro 71, intitolato «liber sive quaternus preceptorum ordinamentorum of-fitialium et aliarum diversarum et extraordinariarum variarum et diversarum [sic] scripturarum», e poi a seguire dal numero 72, i registri alternano carte dedicate alle delibere dei Sette o di altri collegi in forma dispositiva con veri e propri verbali delle sedute dei consigli.

⁷⁶ Waley, *Orvieto medievale* cit.; S. Zingarini, *Assemblee e consigli politici orvietani dal 1289 al 1316*, in «Rivista storica del Lazio», 4 (1996), 4, pp. 29-60.

⁷⁷ *Deliberazioni del Maggior Consiglio* cit.

⁷⁸ Si consideri peraltro che anche a Firenze ad un sistema di registrazione degli interventi si passò col pieno Trecento alla sola registrazione delle *fave* favorevoli o contrarie: cfr. *infra*, nota 111, su altri casi trecenteschi di eliminazione dei *consilia*. I testi veneziani a cui si fa qui riferimento sono *Deliberazioni del Maggior Consiglio* cit.; *Le deliberazioni del Consiglio dei XL della Repubblica di Venezia, I (1342-1344)*, a cura di A. Lombardo, Venezia 1957, specialmente nell'*Introduzione* a p. XV; *Le deliberazioni del consiglio dei Rogati (Senato), serie "Mixtorum"*, vol. I (*libri I-XIV*),

In un contesto molto diverso, e per certi versi esemplare per la vitalità delle assemblee comunali, come quello del regime popolare di Perugia, si assiste parimenti a trasformazioni che vanno in controtendenza rispetto alle evoluzioni duecentesche. Dopo alcuni decenni in cui l'attività dei consigli è documentata da abbondanti ma estremamente disorganiche raccolte di fascicoli grosso modo assimilati a verbali, all'inizio del Trecento avviene nelle deliberazioni perugine una vistosa svolta. Fino al 1310 i grossi quaderni membranacei del consiglio maggiore, generale e speciale del comune e del popolo mantengono i tratti tipici del modello duecentesco: gli ufficiali incaricati dai rettori portano all'assemblea proposte formulate in forma per così dire interlocutoria, del tipo «quid placet consilio deliberare super eo quod», e a questo primo passaggio seguono uno o più *consilia*, all'interno dei quali viene esplicitato il contenuto dell'effettiva delibera⁷⁹. Sicuramente una struttura del genere era già l'effetto di un pesante intervento di rielaborazione da parte del notaio dei consigli, che volle redigere in un solo *consilium* "riassuntivo" quello che spesso sarà stato il risultato di faticose discussioni: prova ne sia il fatto che molto spesso il *consilium* viene approvato all'unanimità⁸⁰. Ad ogni modo si trattava di una finzione comunque significativa, che testimoniava quantomeno la volontà di redigere una delibera che anche nella forma riproducesse, per quanto in maniera artificiosa, la struttura di un'ipotetica discussione consiliare. Negli anni dopo il 1310 questa modalità di registrazione venne abbandonata, a favore di una prassi per cui registri pergamenei del tutto analoghi ai precedenti venivano però riservati alle delibere dei Priori o dei colleghi ristretti dei consoli di Mercanzia, dell'Auditore dei cambiatori e dei camerari delle arti⁸¹.

a cura di R. Cessi e P. Sambin, Venezia 1960, vol. II (*libri XV-XVI*), a cura di R. Cessi e M. Brunetti, Venezia 1961; delle *Deliberazioni del Senato* è in corso una edizione in 22 volumi fino al 1381 a cura dell'Istituto Veneto di scienze lettere e arti. Il massimo grado di aderenza allo svolgimento delle sedute consiste a Venezia nel conteggio dei voti a favore, contrari e *non sinceri*, e per la Quarantia nella trascrizione delle proposte non approvate, che invece erano espunte dai registri del Consiglio Maggiore: per il resto la concreta dinamica consiliare e gli interventi dei membri dell'assemblea sono del tutto assenti dalla documentazione. Nel caso specifico di Venezia operava più che altrove l'intento di affidare allo scritto un'immagine di assoluta, immobile unanimità, quella medesima unanimità che era al centro dell'autorappresentazione del ceto dirigente veneziano, come osserva E. Crouzet-Pavan, *Venezia trionfante. Gli orizzonti di un mito*, Torino 2001 (Paris 1999), pp. 205-256.

⁷⁹ Si presenta qui in termini generali la struttura dei provvedimenti degli anni 1308-1310 riportati nei registri dell'Archivio di Stato di Perugia, Comune di Perugia, *Consigli e Riformanze*, 13. Si tenga presente che fino al primo Trecento i registri consiliari (dei quali i più antichi editi a suo tempo da Niccolini e Ansidei) non configurano una vera e propria serie: si tratta piuttosto di volumi che rilegano fascicoli sparsi, per quanto numerosi, delle attività dei consigli, tra l'altro con molti inserti di atti giudiziari o notarili specie per la parte duecentesca.

⁸⁰ A questo proposito vi è anche una sparuta testimonianza di un primo livello di registrazione, privo di sottoscrizione notarile e volto a fissare per iscritto i dati essenziali della delibera nel suo effettivo svolgersi consiliare, in un registro cartaceo frammentario conservato casualmente al di fuori delle serie dei Consigli, e segnalato da J.P. Grundman, *The Popolo at Perugia, 1139-1309*, Perugia 1992, p. 245, nota 35.

⁸¹ *Ivi*, registri n. 14-22, dopodiché la serie si interrompe per riprendere in maniera continua solo

A questo proposito vale la pena precisare un aspetto riguardo al destino politico delle grandi assemblee. Che la sede della decisione politica si spostasse progressivamente, fin dal primo Trecento, dal contesto più partecipativo dei consigli a quello più ristretto dei collegi popolari (Anziani, Priori, Consoli) con i loro eventuali aggiunti consultivi è un dato di fatto fin troppo noto e sottolineato dalla storiografia. Allo stesso tempo, quei collegi ristretti meritano certamente tutte le attenzioni dello storico politico anche come sedi di una dialettica interna che pure sicuramente ospitarono, quindi non si tratta certo di postulare una precoce fine della discussione come pratica politica. Il fatto è che nella prospettiva propriamente documentaria, che abbiamo adottato in queste pagine, i collegi popolari hanno normalmente una peculiarità molto netta: quella di produrre documentazione in forma deliberativa, cioè di deliberare senza che si percepisca la necessità di articolare un dibattito interno⁸². Di norma, infatti, le delibere dei Priori o Anziani trascurano la tradizionale scansione in *propositum-consilia-reformatio*: deliberano collettivamente come un'unica, monolitica decisione. Era una scelta intenzionale, quella di trasferire nelle carte un principio di unanimità perfetta della volontà politica del cuore del regime, allo stesso tempo in cui si concedeva alla sede consiliare vera e propria una (abbastanza limitata, in verità) espressione di dialettica delle opinioni⁸³. E per quanto artificiosa fosse questa unanimità, era pur sempre tanto netta da tagliar fuori questo tipo di assemblee dalla storia documentaria che stiamo delineando.

Torniamo dunque ai consigli maggiori e alle loro carte. Questo slittamento del baricentro documentario dalla discussione alla delibera trova come ovvio un'articolata gradazione nella casistica dell'Italia trecentesca. Per esempio a Siena le consuetudini formali dei registri del Consiglio Generale non conoscono grandi soluzioni di continuità dal tardo Duecento a tutto il secolo successivo: si tratta sempre di codici cartacei, in cui con grande cura e regolarità vengono riportate le sedute consiliari secondo lo schema *convocatio-propositum-consilium-reformatio*. Dal punto di vista politico, è chiaro che il consiglio aveva ormai soltanto un ruolo di ratifica rispetto all'iniziativa del Concistoro, ma comunque la serie della documentazione consiliare continuava a dar conto delle delibere nella forma del verbale. Le proposte del Concistoro sono talvolta accompagnate da una certa varietà di interventi di consiglieri, per cui il provvedimento nel suo complesso risulta dalla composizione di quei diversi in-

nel 1375, comunque mantenendo anzi accentuando il carattere deliberativo e non consiliare dei provvedimenti dei priori.

⁸² I casi in questo senso sono numerosi: le *Deliberazioni* dei Priori a Firenze hanno un profilo del tutto privo di dialettica interna, così come nella maggior parte dei casi trecenteschi di Perugia (Archivio di Stato di Perugia, *Consigli e Riformanze*, dal numero 14 in poi), a Orvieto nel pieno Trecento (*Riformagioni*, soprattutto 134 e 135) e altrove in maniera simile; si veda anche per Bologna il testo in corrispondenza con la nota 89.

⁸³ È singolare osservare che in contesti di regime politico con una direzione popolare non molto salda questa artificiale unanimità del cuore politico del regime stesso risulti assai stemperata, come accade nel caso della Treviso primo-trecentesca, su cui si veda sotto, testo corrispondente alla nota 104 e sgg.

terventi: accade non di rado che la *reformatio* non contenga tanto la delibera quanto il riferimento al testo verbalizzato come *consilium*⁸⁴. Si tenga presente peraltro che spesso il contenuto specifico dei *consilia* è una richiesta di delega al Concistoro per la delibera nel dettaglio del provvedimento: il che in qualche modo poneva i contenuti dispositivi specifici al di fuori della sede documentaria consiliare, confermando quest'ultima nel suo profilo molto più di verbalizzazione che di legislazione. Lo stesso assetto senese si può osservare per altri centri minori nel primo Trecento toscano, in cui il vecchio modello del verbale consiliare, per quanto evidentemente soggetto a irrigidimenti e limitazioni, è ancora perfettamente visibile⁸⁵.

Proseguendo nel tempo, anche nella Lucca «dopo la libertà» del 1369, la votazione finale fa normalmente riferimento non alla proposta degli Anziani, ma ai *consilia* dei componenti l'assemblea⁸⁶. Senza continuare nel dettaglio del-

⁸⁴ Un esempio emblematico, peraltro per un periodo molto tardo, si legge in Archivio di Stato di Siena, *Consiglio Generale*, 194, cc. 11v-14r (4 marzo 1384): alla *proposita generalis* del Capitano su cinque questioni diverse di politica interna e territoriale, fanno seguito dieci interventi di sette consiglieri diversi, dei quali sei parlano di una sola delle cinque questioni, la prima (il settimo interviene quattro volte in ordine alle altre quattro questioni); nella *reformatio* vengono votati tutti i dieci interventi, e tutti approvati. Si consideri quindi che la deliberazione del Consiglio risultava un testo estremamente complesso e materialmente disperso, perché costituito dalla proposta generica del Capitano più sei interventi che essendo tutti approvati dovevano specificare in vario modo il contenuto. Difficile pensare questo tipo di provvedimento in ottica propriamente "normativa". Il confronto potrebbe essere approfondito considerando la presenza nei registri di deliberazioni di provvedimenti non approvati: in questo senso la peculiarità fiorentina (che non prevede in nessun caso la possibilità di testi non approvati copiati nelle *Provvisioni*) è meno netta ma comunque rilevabile, dal momento che a Siena ci sono alcune occorrenze di delibere bocciate dal Consiglio ma comunque registrate nelle serie del *Consiglio Generale*.

⁸⁵ È questo ad esempio lo standard a cui si attengono le deliberazioni del comune di Colle Valdelsa, centro minore con una precoce serie consiliare sulla quale cfr. L. Mineo, *Inventario dell'Archivio preunitario del comune di Colle Valdelsa*, Roma 2007: significativi estratti dalle deliberazioni del primo ventennio del secolo sono editi da P. Cammarosano, *Storia di Colle di Val d'Elsa nel medioevo*, 3, *Egemonia fiorentina e sviluppo cittadino. Parte prima: Gli anni ghibellini, 1300-1321*, Trieste 2012, pp. 239-286. Da una prima ricognizione presso l'Archivio del comune di Volterra, anche le deliberazioni volterrane manifestano un simile carattere strettamente 'consiliare' che le assimila ai casi delle altre città toscane piuttosto che a quello fiorentino: si tratta dunque di una varietà che va oltre la circolazione di modelli entro lo stato territoriale.

⁸⁶ Delle quali si vedano i volumi delle *Riformazioni della Repubblica di Lucca (1369-1400)*, a cura di G. Tori, Roma 1980-1998, che contengono una ricca edizione/regesto ampiamente introdotta; cfr. al proposito M. Ascheri, *Un nuovo registro di deliberazioni trecentesche lucchesi*, in «Archivio storico italiano», 160 (2002), pp. 79-86. Nello stesso periodo anche un caso come quello di Orvieto testimonia la resistenza di certe modalità consiliari ancora nel pieno Trecento. Si veda in particolare Sezione di Archivio di Stato di Orvieto, Archivio storico del comune di Orvieto, *Riformazioni 136 (1349)* e seguenti; nonostante l'inventario Sacconi, che funge da strumento di consultazione di sala, presenti i registri consiliari dopo il 1348 esclusivamente come deliberazioni dei priori, nei registri del tardo secolo XIV si trovano anche registrazioni di sedute del consiglio dei Quattrocento della Massa del popolo (ad esempio nel registro 136 alle cc. 69v-70v). L'evoluzione istituzionale del regime cittadino ha senza dubbio ristretto la possibilità di svolgimento delle grandi assemblee comunali a poche occasioni, ma non ha modificato il modo col quale in quelle occasioni se ne verbalizzava lo svolgimento, dove i contenuti specifici dell'intervento dei consiglieri, per quan-

le singole realtà cittadine, che comprensibilmente moltiplicherebbe le sfumature e le eccezioni, possiamo riassumere il quadro dicendo che le pratiche in atto nel primo Trecento oscillavano tra due poli: quello del libro dei consigli come verbale delle sedute, e quello del registro come successione di dispositivi, per quanto inseriti in un quadro consiliare. In certi casi la differenza tra un modello e l'altro si esplicita osservando l'opposizione a livello geografico tra città e città, in altri (come abbiamo visto a Perugia) vi è un cambiamento nel corso del tempo.

Solo in due casi dell'Italia comunale, tuttavia, siamo in grado di studiare l'esistenza contemporanea e parallela dei due poli documentari, cioè a Firenze e a Bologna, dove avviene una divaricazione tra la serie di deliberazioni consiliari vere e proprie, incentrate sul testo dispositivo, e quella parallela di verbali cartacei, nella quale "rifluisce" tutto il materiale consiliare in senso stretto, la memoria degli interventi e così via.

A Firenze una distinzione del genere inizia nel 1285, quando compare la serie pergamenea delle cosiddette *Provvizioni*⁸⁷. Le *Provvizioni* mantengono chiari segni formulari del passaggio in consiglio, ma sono essenzialmente deliberazioni, specialmente dopo i primi anni di assestamento delle pratiche; l'indiscussa egemonia dei Priori delle arti su tutto il processo decisionale che giungeva ai consigli si traduceva sul piano documentario nella crescita della sezione iniziale della delibera-tipo, quella del *propositum*, che andava a costituire non più una specie di canovaccio iniziale in forma interlocutoria, ma un testo ben strutturato, rispetto al quale gli interventi dei consiglieri si limitavano a una mera convalida o al massimo a limitate integrazioni, e la *reformatio* al conteggio dei voti. Già nel primo Trecento questo profilo di "libri delle leggi" andrà accentuandosi, per cui i testi sottoposti all'assemblea si caricano di formule, di clausole derogatorie e riferimenti interni, quindi con una sempre più spiccata caratterizzazione normativa, che veniva confermata anche dall'uso di rilegare i volumi annuali delle *Provvizioni* con solenni coperte in assi, del tutto analoghe a quelle degli statuti comunali. Al contrario, la quotidiana vita dei consigli è testimoniata dalla serie dei verbali consiliari, conservati in maniera intermittente dal 1280, che conoscono specialmente dal primo XIV secolo una spiccata semplificazione, fino a diventare stringati conteggi di votazioni, tanto da assumere la denominazione di *Libri fabarum*⁸⁸.

to normalmente sintetizzati in una sorta di *consilium* rituale riassuntivo, sono sempre decisivi per comprendere ciò che è stato deliberato: verbali semplificati, standardizzati e artificiosamente "puliti", ma pur sempre verbali, in cui la modalità tipicamente consiliare è sempre visibile.

⁸⁷ Archivio di Stato di Firenze, *Provvizioni, Registri*, 1; nei primi tempi della serie si conservano anche alcuni registri denominati *Provvizioni, Protocolli* (nella cui definizione è però ragionevole supporre che siano intervenute successive operazioni di riordino) che rappresentano una sorta di stadio intermedio tra i materiali magmatici delle sedute consiliari e la loro formalizzazione deliberativa nei registri pergamenei.

⁸⁸ Ho ampiamente trattato questi caratteri della tradizione consiliare fiorentina in *Il governo delle leggi. Norme e pratiche delle istituzioni a Firenze dal XIII al XV secolo*, Firenze 2007, pp. 18-23 e 88-95.

A Bologna la distinzione è meno evidente nell'attuale struttura archivistica, ma si può riconoscere⁸⁹: le *Riformagioni del consiglio del popolo*, pergamenee, cominciano in maniera frammentaria nel 1273, ma si stabilizzano nel decennio successivo, quando perdono i contatti più vistosi con la prassi consiliare⁹⁰; nei primi decenni del Trecento si tratta di una serie archivistica molto simile a quella fiorentina delle *Provvizioni*. Allo stesso tempo le *Riformagioni e provvigioni serie cartacea*, che cominciano nel 1282⁹¹, sono essenzialmente verbali, che oscillano da redazioni molto frammentarie di brogliacci a vere e proprie registrazioni degli interventi, ma comunque senza rilievo normativo.

L'evoluzione dei casi bolognese e fiorentino procede dunque in maniera analoga, ma con una differenza molto profonda che si viene a creare intorno agli anni '20 del secolo. A Firenze le solenni *Provvizioni* assumono sempre più caratteri di testimoni della regolare attività deliberativa del comune, mentre i registri dei verbali si stabilizzano come registrazioni non più neppure degli interventi in consiglio, ma soltanto delle votazioni a favore e contro le leggi proposte dai Priori. A Bologna invece a partire dal 1327 il legato papale Bertrando dal Poggetto sceglie di non convocare più il consiglio generale, e quindi interrompe la serie delle riformagioni in pergamena, usando soltanto quelle cartacee per i suoi decreti; tutto torna all'antico nel 1334 fino al 1337, quando di nuovo il signore neo-nominato Taddeo Pepoli cessa di riunire il consiglio del popolo, con conseguente, definitivo abbandono delle riformagioni membranacee, e fa della serie cartacea la sede delle sue suppliche, con una prassi che verrà continuata anche nelle signorie seguenti⁹².

In ogni caso, la disponibilità di ben due serie consiliari parallele è comunque una peculiarità che riguarda soltanto Bologna e Firenze⁹³. E non, come si

⁸⁹ Sui consigli bolognesi e la loro documentazione si vedano utilmente i saggi di G. Tamba: *Le riformagioni del consiglio del popolo di Bologna. Elementi per un'analisi diplomatica*, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», 46 (1995), pp. 237-257 e *Il consiglio del popolo a Bologna dagli ordinamenti popolari alla signoria (1283-1336)*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 69 (1996), pp. 49-93.

⁹⁰ Archivio di Stato di Bologna, Comune-Governo, *Riformagioni del consiglio del popolo*, 126 (1273-1287), 127 (1287), 128 (1288-1289) e seguenti. Fin dal registro 128 i *consilia* degli intervenuti, presenti nelle prime sedute dell'anno (cc. 78v-80r), tendono a scomparire, lasciando il campo quindi ad un verbale "semplificato" in cui alla *proposita* segue semplicemente la *reformatio* con la votazione sul testo sottoposto all'assemblea. È abbastanza naturale connettere questo tipo di evoluzione documentaria con l'irrigidimento delle prassi consiliari intorno all'egemonia di un gruppo di potere relativamente ristretto, fenomeno su cui ha molto lavorato S.R. Blanshei, *Politics and justice in Late Medieval Bologna*, Leiden 2010.

⁹¹ Archivio di Stato di Bologna, Comune-Governo, *Riformagioni e provvigioni serie cartacea*, 215 e seguenti: si tratta di buste contenenti piccoli registri cartacei, normalmente abbastanza disordinati ma a cadenza grosso modo annuale.

⁹² B. Neppi, *Riformagioni e provvigioni del comune di Bologna dal 1248 al 1400*, Roma 1961.

⁹³ A onor del vero, con ogni probabilità questa articolazione era osservata anche a Prato, che peraltro subì precocemente l'influsso delle consuetudini fiorentine, sebbene poi la distinzione tra le serie grosso modo parallele dei Diurni e Diurnini, questi ultimi per una fase più rapida e dimes-

potrebbe immaginare, soltanto per motivi di conservazione. È ben vero che nei due casi in questione le riformazioni-provvizioni cartacee rappresentano l'esito di stadi diversi di registrazione, dei quali ovviamente il rapido verbale della seduta precede l'articolata redazione "legislativa", una volta redatta la quale il primo perde una parte della propria utilità⁹⁴. Ma sta di fatto che in tutte le altre realtà comunali non avvenne affatto un doppia redazione in "verbali" da una parte e "leggi" dall'altra, perché si scelse piuttosto una sorta di ibrido tra i due poli.

7. *Esiti trecenteschi*

Come per molti aspetti della storia che abbiamo qui considerato, si potrebbe ritenere che l'uso di una tipologia redazionale piuttosto che di un'altra fosse legato semplicemente alla consuetudine introdotta dai singoli notai delle riformazioni, e poi divenuta tradizione locale⁹⁵. Ma abbiamo anche visto quanto quelle scelte documentarie fossero se non automaticamente l'effetto, almeno la risposta dei professionisti della scrittura ai cambiamenti di natura istituzionale e alle tensioni politiche che li animavano. D'altro canto le scelte documentarie stesse, entrate nella prassi, finivano per condizionare pervasivamente la complessiva gestione della scrittura pubblica nei vari contesti cittadini. Basti pensare ad esempio, che il tipo di redazione "a verbale" è uno dei motivi per cui a Siena si sono conservate tante raccolte legislative tematiche o cronologiche⁹⁶: la forma stessa delle delibere consiliari ne richiedeva, per chiarezza, la redazione, dal momento che la semplice consultazione degli illustri codici del Consiglio Generale, variamente composti da proposte diverse approvate, interventi dei con-

sa di registrazione delle delibere consiliari, abbia vari aspetti d'incertezza legati alla ricomposizione successiva di materiali tanto ricchi quanto vari e disorganici: cfr. comunque *Comune di Prato - Inventario dell'Archivio antico del comune*, a cura di R. Nuti, Prato 1939, pp. 47-74. Per le peculiarità dei tre casi si veda anche Sbarbaro, *Le delibere dei Consigli* cit., pp. 74-76.

⁹⁴ Le riformazioni pergamenee di Bologna si aprono infatti con l'eloquente intitolazione «petitiones propositiones et reformationes consiliorum (...) scriptas extractas et exemplatas de libris reformationum consiliorum populi Bononie scriptis per notarium dominorum antianorum et consulum dicti populi»: qui Archivio di Stato di Bologna, Comune-Governo, *Riformazioni del consiglio del popolo*, 128, c. 77r.

⁹⁵ La ricostruzione di Sbarbaro, *Le delibere dei Consigli* cit., pp. 136-141, riconduce le varietà formali che si sono rilevate finora alle varietà di fasi di redazione dei provvedimenti conservati: fasi più avanzate per casi come quello fiorentino, più iniziali (in forma di verbale) per gli esempi duecenteschi. Ma sta di fatto che la disponibilità di entrambe le serie è impossibile da trovare in gran parte dei comuni italiani.

⁹⁶ Alcune delle quali sono stati studiate analiticamente: cfr. D. Ciampoli, *Una raccolta di provvisioni senesi agli albori del XV secolo: il "Libro della catena"*, in «Buletino senese di storia patria», 86 (1979), pp. 243-283, dove si trova anche notizia di altri codici senesi della stessa tipologia; M. Ascheri, E. Ottaviani, *Le provvisioni della raccolta "Statuti 23" (1323-39) dell'Archivio di Stato di Siena. Spoglio con un cenno sul procedimento legislativo*, in «Buletino senese di storia patria», 88 (1981), pp. 206-233.

siglieri e votazioni, mancava di quella lineare coerenza che si richiede ad un testo normativo vero e proprio. Che una situazione del genere fosse comune nelle città toscane lo dimostra il fatto che anche altrove nel corso del XIV secolo si andarono a costituire serie di antologie legislative, abitualmente conservate accanto ai registri statutari: che siano denominate *Raccolte* come accade a Pistoia⁹⁷, o direttamente *Statuti* come a Siena, si trattava comunque sempre di testi estrapolati dai libri dei consigli e ricomposti in modo da recuperare il valore normativo, altrimenti dissolto entro le modalità consiliari della loro delibera⁹⁸. Non a caso, si tratta di forme documentarie che a Firenze compaiono assai tardi, e comunque non assumono la rilevanza testimoniata altrove, perché a Firenze il deposito della legislazione non ha bisogno di una sede diversa dalle *Provvisori*, giacché sono proprio queste ultime ad aver assunto assai presto il profilo di serie legislativa: quello che al contrario caratterizza la realtà cittadina fin dalla metà del XIV secolo è la redazione delle cosiddette *Carte di corredo*⁹⁹, vale a dire una molteplicità di indici e repertori della serie delle *Provvisori*. In altre parole, le pratiche documentarie fiorentine ribadiscono il ruolo centrale delle deliberazioni consiliari come colonna portante del sistema normativo cittadino.

Una significativa variante delle circostanze politico-documentarie trecentesche è quella che ricorre in vari casi di città signorili dell'area padana. Lo stato visconteo e il Veneto hanno una storia sfortunatissima quanto a conservazione della documentazione consiliare trecentesca¹⁰⁰, anche per infelici vicende archivistiche. Ma quello che resta in certi casi è sufficiente a darci qualche traccia sui fenomeni in corso. Il primo esempio disponibile è quello di Reggio Emilia. Nel primo Trecento le deliberazioni del consiglio generale non si discostano

⁹⁷ Dove si può facilmente riscontrare, anche nei consigli del pieno Trecento, una netta tendenza a concentrare la struttura delle deliberazioni intorno ai vari *consilia* dei membri dell'assemblea piuttosto che sul *propositum* degli anziani: ciò ha lo stesso effetto che si osserva a Siena, vale a dire la proliferazione di testi normativi conservati fuori dalla sede consiliare, oggi nelle due serie archivistiche degli *Statuti* e delle *Raccolte* dell'Archivio di Stato di Pistoia.

⁹⁸ Pur con qualche incertezza, si potrebbe forse far rientrare in questa dinamica anche il caso del comune di Perugia, in cui dopo il 1279 i codici degli statuti hanno un carattere estremamente complesso, contraddittorio e non lineare, specialmente per quanto riguarda una pur ricca raccolta datata 1315 ma risalente al 1308, su cui Grundman, *The Popolo at Perugia* cit., pp. 401-488: è plausibile cioè che anche a Perugia gli statuti trecenteschi siano stati intesi non tanto come compilazioni organiche, quanto come punto di raccolta e razionalizzazione di un materiale normativo altrimenti disperso nella varietà "consiliare" delle deliberazioni dei consigli. Certo dopo il 1310 un'esigenza del genere doveva essere molto meno sentita, data la forte semplificazione formulare della serie *Consigli e Riformanze* che abbiamo notato *supra*, testo corrispondente alla nota 79 e sgg.

⁹⁹ Cfr. M. Del Piazzo, *Le "carte di corredo" di alcune serie di atti della Repubblica Fiorentina*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 18 (1958), pp. 245-276, che consiste in larga parte dell'inventario analitico della serie, e ora Tanzini, *Sistemi normativi* cit., pp. 191-213.

¹⁰⁰ Ne sono un esempio emblematico le schede per località in appendice a Sbarbaro, *Le deliberazioni dei consigli* cit., pp. 209-230.

¹⁰¹ Archivio di Stato di Reggio Emilia, *Archivio del comune, Provvisori del consiglio generale del Popolo*, 1 e sgg. (1309-1329).

dal modello consolidato in tutta l'Italia comunale¹⁰¹: le frequenti convocazioni dell'assemblea sono riportate secondo lo schema quadripartito, all'interno del quale la verbalizzazione dei *consilia* degli intervenuti è costante e articolata, per cui non di rado la votazione avviene su opinioni molto ben distinte. Un quadro certamente in evoluzione, come testimonia la presenza abbastanza cospicua di provvedimenti già redatti a cura dei *Sapientes* del comune e sottoposti in quanto tali all'approvazione; ma senza che ciò vada a compromettere in maniera decisiva il profilo pienamente consiliare degli atti. Questa serie documentaria si interrompe tuttavia nel 1329, mentre le carte superstiti testimoniano per gli anni seguenti solo le deliberazioni degli Anziani e dei Sapienti. Nel 1371, in occasione dei capitoli per la sottomissione a Bernabò Visconti (responsabile tra l'altro della distruzione di gran parte dell'archivio fino a quella data), riprende una serie archivistica denominata *Provvigioni del consiglio generale, dei sapienti e difensori, degli anziani*, che rappresenta il nucleo centrale della documentazione deliberativa fino alla fine del Settecento¹⁰². Già dai primi registri di questa nuova serie emerge da una parte la commistione di sedi deliberative, per cui i rari verbali della convocazione del consiglio generale si mescolano con le carte delle commissioni ristrette e dei collegi di governo, ma dall'altra una tendenza evidentissima alla disgregazione delle pratiche documentarie. Non vengono più redatti veri e propri registri consiliari, ma piuttosto dimessi fascicoli o bifogli sciolti, poi raccolti approssimativamente in fasci di carte ordinate cronologicamente, rispondendo a quanto pare a mere esigenze pratiche senza alcuna particolare cura della continuità dell'istituzione.

L'impressione che si trae dal caso reggiano è significativa ma forse condizionata anche dalla lunga interruzione delle serie archivistiche dopo il 1329, dovuta alla distruzione dell'archivio comunale nell'incendio dell'esercito milanese del 1371. Al contrario le carte consiliari di Treviso, per quanto disperse, riescono a tracciare una evoluzione più continua. Nulla è rimasto della produzione deliberativa dei consigli nel periodo duecentesco e negli anni della signoria caminese¹⁰³, ma dopo il 1313 i registri dei consigli conoscono un periodo di ricchezza. Le riformazioni trevigiane dei primi anni della 'libertà' dopo la signoria¹⁰⁴ assumono caratteri materiali e redazionali molto solenni: riportate su gran-

¹⁰² Archivio di Stato di Reggio Emilia, *Archivio del comune, Provvigioni del consiglio generale*, anno 1372, c. 21rv (22 dicembre 1372): sulla caduta di tono della vita consiliare nella Reggio viscontea cfr. A. Gamberini, *La città assediata. Poteri e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma 2003, pp. 77-89. Per i dati generali sulla consistenza dell'archivio comunale cfr. *Il reggio Archivio di stato di Reggio nell'Emilia. Memorie storiche e inventario sommario*, a cura di U. Dallari, Rocca S. Casciano (Forlì-Cesena) 1910.

¹⁰³ Si vedano comunque gli *Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII*, a cura di A. Michielin con una nota introduttiva di G.M. Varanini, Roma 1998. Qualche cenno sul rapporto tra signori e funzionamento dei consigli anche in G.B. Picotti, *I Caminesi e la loro signoria in Treviso*, Livorno 1905.

¹⁰⁴ Che si conservano in due sedi differenti a causa di accidenti materiali che hanno investito l'archivio del comune in tempi relativamente recenti, ovvero Archivio capitolare di Treviso, Pergamene Archivio, *Reformationes* scatole 15 e 16 (con alcune carte estravaganti in altre scatole), e Biblioteca comunale di Treviso, *Manoscritti* 543 e 544.

di quaderni pergamenacei, le delibere seguono lo schema consueto con una forte accentuazione dei testi dispositivi. Una certa tendenza al modello “legislativo” alla fiorentina è tuttavia compensata da una serie di elementi per così dire arcaici: non solo una procedura per consigli concentrici (Anziani-consiglio dei Quaranta-consiglio dei Trecento) analoga a quella osservata anni prima a Orvieto, ma anche il ruolo ancora rilevante del podestà come autore della *proposita*, in anni in cui quasi ovunque lo stesso ruolo era svolto dagli Anziani, e infine una singolare riproduzione del meccanismo per proposta, *consilium* e *reformatio* anche nelle frequenti riunioni degli Anziani stessi, altrove quasi sempre registrate solo per delibere¹⁰⁵. L’aspetto interessante è però l’evoluzione nel tempo. A quanto possiamo leggere dai vari frammenti superstiti, l’uso di quaderni pergamenacei non sopravvisse per più di un decennio circa: pur con varie oscillazioni, nel corso degli anni ’20 prevale piuttosto la consuetudine di redigere le deliberazioni, nel loro percorso Anziani-Quaranta-Trecento, in piccoli registri cartacei, peraltro scritti con pochissima sistematicità e cura grafica¹⁰⁶. Nell’ottobre 1329, non a caso poche carte dopo la registrazione degli atti per la sottomissione ai Della Scala¹⁰⁷, anche questa tipologia documentaria si interrompe, lasciando quindi il resto del secolo privo di una serie documentaria propriamente consiliare.

Dall’altra parte anche a Modena il medesimo 1329 è l’unico anno in cui si sia conservato un accenno di serie deliberativa consiliare: un registro cartaceo ma redatto con cura, che segue il modello tradizionale della delibera in consiglio concedendo uno spazio quantomeno formale all’elemento ‘dialogico’ del

¹⁰⁵ Ad esempio Archivio Capitolare, Scatola 15 registro 1, c. 11r: [3 agosto 1314] «Curiis ancianorum et consulum civitatis Tarvisi in camino inferiori palatii comunis coram dicto domino potestati ad sonum campane ut moris est solempniter congregati proponit idem dominus potestas et petit sibi consilium exhyberi quid sit faciendum super certis consulibus deputandis secundum formam statuti comunis Tarvisi ad officia, videlicet super appellacione, super dotibus et super rationibus reddendis hominibus et personis de Venetia secundum forma statuti comunis Tarvisi. Gabriel de Villa ancianus consuluit quod super appellacione esse debeant duo consules videlicet dominus Guarnerius de Falcho iudex et dominus Baertholameus quondam Systi notarius consules. Et super dotibus esse debeant duo consules videlicet dominus Rigus de Pistorio iudex et dominus Bartholameus de Sylva notarius consules pro presenti mense et duobus mensibus venturis. Et super rationis reddendis hominibus et personis de Venetia esse debeant dominus Iacobus de Bononio iudex et dominus Thyso de Acipo iudex pro presenti mense tantum. Et dominus Petrus quondam Iacobi aurificis consul pro presenti mense et pro duobus mensibus venturis. Demum posito partito per dictum dominum potestatem ad busollos et ballottas secundum formam statuti comunis Tarvisi firmatum fuit per XVIII consiliares in concordia nemine discrepante secundum quod superius consuluit dominus Gabriel ancianus».

¹⁰⁶ A quanto pare l’ultimo frammento significativo della versione pergamenacea in grande formato dei registri consiliari è nella Scatola 16, registro 5 (1327-1328); per gli anni successivi (ivi, registro 6 per il 1337-1338, e soprattutto biblioteca manoscritti 544, fascicoli 1-5 del 1315-1329).

¹⁰⁷ *Manoscritti* 544, fascicolo 5, c. 46: le delibere registrate continuano fino alla fine di ottobre 1329, per interrompersi con una serie di carte bianche del medesimo fascicolo.

¹⁰⁸ Archivio storico del comune di Modena, *Deliberazioni dei consigli*, 1. Il fatto che sulla coperta del registro campeggi una grande R di mano presumibilmente coeva lascia immaginare che si tratti dell’unico superstite di una serie documentaria ormai consolidata: tra l’altro la numerazione con

verbale tra proposta, intervento e *reformatio*¹⁰⁸. Dopo questo erratico registro degli anni '20, la serie consiliare modenese riprende soltanto nel 1397 con i registri cartacei della Camera dei Sapienti¹⁰⁹, che raccolgono materiali estremamente eterogenei, tra cui disposizioni del collegio ristretto incaricato dell'amministrazione spicciola della città e lettere del marchese d'Este o del suo luogotenente a Modena.

Il quadro dell'Italia signorile si può facilmente concludere osservando che in buona parte delle città padane, del Veneto e della Lombardia non si è conservata nessuna serie archivistica propriamente consiliare per il XIV secolo. In molti casi è certo che siano intervenute traumatiche esperienze di distruzione, comunque legate a vicende politiche: ma è convinzione degli studiosi che comunque anche il fenomeno assembleare abbia conosciuto una trasformazione profonda, per cui da sedi di discussione e delibera i consigli divenivano essenzialmente luoghi di consolidamento e perpetuazione dell'eminanza politica acquisita da chi ne faceva parte, quindi della fisionomia del patriziato locale¹¹⁰. E in tale prospettiva la delibera o a maggior ragione la discussione contava incomparabilmente meno della semplice registrazione dell'appartenenza al consiglio stesso, con conseguenze documentarie che è facile immaginare.

8. Per una conclusione

Mi pare che gli esempi considerati siano sufficienti per dare il quadro di una dinamica documentaria che investe le assemblee cittadine nel XIV secolo. Laddove si viene a creare un solido dominio signorile, i registri consiliari conoscono una rapida involuzione; perduti i tratti di solennità e regolarità materiale tipici del primo Trecento, si moltiplicano gli esempi di una registrazione dimesa, promiscua e in generale poco duratura. Nel resto delle città trecentesche, interessate da processi chiarissimi per quanto non univoci di restrizione degli spazi di partecipazione e ricambio politico, resta in piedi una modalità consi-

lettera renderebbe plausibile l'avvio della serie nel 1306 e un suo proseguimento con scansioni grosso modo annuali fino ad arrivare alla R ventitre anni dopo.

¹⁰⁹ Archivio storico del comune di Modena, *Liber officii notariorum camere sapientum*.

¹¹⁰ Basterà qui rinviare in termini generali a G.M. Varanini, *Aristocrazie e poteri nell'Italia centro-settentrionale dalla crisi comunale alle guerre d'Italia*, in R. Bordone, G. Castelnuovo, G.M. Varanini, *Le aristocrazie dai signori rurali al patriziato*, Roma-Bari 2004 pp. 121-193. Indicativi i casi lombardi ed emiliani presi in considerazione dai saggi di R. Rao, *Signori di Popolo. Signoria cittadina e società comunale nell'Italia nord-occidentale*, Milano 2011, anche per le numerose testimonianze di attività consiliari mai riportate in veri e propri registri di delibere, ma solo su pergamene sciolte: un effetto di dispersioni documentarie ma anche di un precoce inaridimento della dimensione consiliare come istituzione autonoma in contesti di regimi signorili già tardo-duecenteschi. Ho ripreso più ampiamente il problema del ruolo istituzionale dei consigli nei contesti signorili del XIII e XIV secolo in *Consigli e regimi signorili*, Atti del convegno *Signorie cittadine e forme di governo personale nell'Italia comunale e postcomunale* (Roma, 10-13 ottobre 2012), in corso di stampa.

liare di formulazione delle delibere, per cui i registri consiliari, pur con tratti chiaramente sclerotizzati, presentano l'iniziativa politica pur sempre come frutto di un impulso governativo, di una rituale discussione e di una votazione. Tanto era il peso rimasto alla modalità consiliare che spesso le esigenze di chiarezza normativa richiedevano la redazione di serie a parte, affini agli statuti. A volte, come accade a Venezia fin dal Duecento, ma anche a Pisa almeno a partire dal 1318, il ceto dirigente preferì abbandonare del tutto questa remora consiliare, disponendo la redazione soltanto di registri di delibere¹¹¹, mentre in una città come Perugia la persistenza di serie deliberative che si richiamavano alle consuetudini comunali si espresse non più in rapporto ai consigli, ma piuttosto alle deliberazioni dei Priori e dei collegi ristretti delle arti¹¹².

Il caso fiorentino emerge in questo senso in tutta la sua originalità: soltanto qui, a differenza che in tutte le altre città italiane dopo la svolta signorile di Bologna, restarono ininterrottamente in funzione due distinti livelli di registrazione: le *Provisioni*, cioè le leggi della Repubblica votate in consiglio ma integralmente formulate solo dalla Signoria, e i registri cartacei delle discussioni, poi soltanto delle votazioni di quei medesimi provvedimenti, dai quali peraltro emerge una ricorrente conflittualità tra consigli e Signoria che le *Provisioni* obliterano completamente¹¹³. A Firenze insomma si mantiene il ruolo dei registri consiliari sia come luogo della legislazione, quale non era mai compiutamente diventato nelle città repubblicane come Perugia, Siena, Lucca o i

¹¹¹ La disposizione del Breve del 1287, secondo cui gli interventi in consiglio avrebbero dovuto essere registrati, era già probabilmente disattesa nei primi anni del nuovo secolo, e comunque venne esplicitamente cancellata nel 1317, nel periodo di leadership cittadina di Gherardo da Donoratico: G. Ciccaglioni, *Dal comune alla signoria? Lo spazio politico di Pisa nella prima metà del XIV secolo*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 109 (2007), 1, pp. 235-269 (pp. 261-262). Pure in assenza di indicazioni normative esplicite, questa è nella prassi la tendenza affermata già dal 1325 a Torino, dove i consigli di Credenza escludono del tutto la redazione degli interventi, semplificando la struttura del provvedimento in una proposta interlocutoria del vicario e in una stringata *reformatio*, priva di clausole normative di alcun tipo: cfr. *Libri Consiliorum 1325-1329. Trascrizione e regesto degli Ordinati comunali*, a cura di M. Baima, Torino 1996 (gli 11 volumi finora pubblicati di questa utile trascrizione consentono di seguire i lavori dei consigli e commissioni diverse fino al 1392).

¹¹² Si ricordi a questo proposito che dopo gli anni '20 la documentazione consiliare perugina cessa bruscamente, per ricomparire in maniera continua solo dagli anni '70, quando riprendono cospicue serie di deliberazioni non dei vecchi consigli maggiore, generale e speciale ma di quello dei priori, dei consoli dei mercanti, degli auditori dei cambiatori e dei camerari delle arti, cioè nella sostanza un'assemblea che in tutto non superava la cinquantina di membri, e le cui modalità consiliari sono estremamente irrigidite: cfr. i registri Archivio di Stato di Perugia, Comune di Perugia, *Consigli e Rifformanze*, 24 e seguenti e 181 e seguenti. Si potrebbe dire che qui la continuità delle solenni serie documentarie duecentesche sia stata conseguita al prezzo di sacrificare la rappresentatività delle assemblee, privilegiando cioè come fonti deliberative i collegi popolari, sicuramente molto più ristretti dei vecchi consigli comunali.

¹¹³ Per i singoli episodi di proposte più volte presentate in consiglio e respinte dalla maggioranza si veda G.A. Brucker, *Florentine politics and society (1343-1378)*, Princeton 1962, e G.A. Brucker, *Dal comune alla signoria. La vita pubblica a Firenze nel primo Rinascimento*, Bologna 1981 (Princeton 1977).

centri dell'Italia centrale, né tantomeno sotto i regimi signorili; sia come sede documentaria della dialettica politica, quale non era più a Venezia e in molte altre città dove quella dialettica resta tutta fuori dalle carte. A conferma di questa peculiarità, anche al di fuori della tradizionale cornice consiliare, a Firenze vengono registrate e conservate le cosiddette *Consulte e Pratiche*, cioè i verbali delle consultazioni semi-ufficiali da parte della Signoria: si tratta di registrazioni che nulla hanno in comune sul piano formulare con la tradizione dei consigli, e che si riducono alla formulazione di pareri totalmente subordinati alle decisioni dell'ufficio di governo, ma che comunque esprimevano una perdurante connessione tra scrittura ed elaborazione di decisioni politiche¹¹⁴.

Questo non significa di per sé che a Firenze le scelte politiche fossero più partecipate che altrove. Ma che una profonda riflessione politica sul potere, sul «governo largo» e sugli ordini istituzionali necessari a mantenere la comunità civile si sia svolta tra Quattro e Cinquecento proprio a Firenze e a partire dall'esempio delle istituzioni fiorentine, aveva evidentemente a che fare con il modo in cui quelle istituzioni avevano mantenuto tutta la complessità e l'ambivalenza dell'esperienza consiliare, e della sua più che secolare tradizione documentaria.

Lorenzo Tanzini
Università di Cagliari
tanzini@unica.it

¹¹⁴ Ancora valide a questo proposito le considerazioni di S. Bertelli, *Il potere nascosto: i Consilia sapientum*, in *Forme e tecniche di potere nella città (secoli XIV-XVIII)*, numero monografico di «Annali della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Perugia», 16 (1979-80), pp. 11-31, che nella sua impostazione diacronica richiama anche il termine di paragone dei verbali consiliari perugini cui abbiamo fatto cenno sopra; come Bertelli mette efficacemente in luce, le *Consulte* fiorentine così come i quattrocenteschi *Colloqui* lucchesi non erano organi collegiali controllati dai consigli maggiori, come le *Balie* a Siena o il veneziano Minor consiglio, ma veri e propri bracci consultivi delle magistrature di governo, quindi non avevano modo di assumere un profilo politico proprio ed evolvere in chiave modernamente parlamentare. La loro rilevanza in questo senso sta meno nel profilo politico assunto che nell'impiego dello strumento documentario del verbale, perciò ben all'interno della chiave di lettura che si è adottata in queste pagine.

